SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 luglio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 15 giugno 2012.

Modifica al decreto 6 ottobre 2009 recante regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico. *(12A07845)* *Pag.* 1

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 3 aprile 2012.

Variazione al decreto 21 marzo 2008 relativo al progetto di ricerca e formazione n. 2152/05 presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto 593/2000. *(12A07634)* . . . . *Pag.* 2

Ministero della salute

DECRETO 5 luglio 2012.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario ACASTA, proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato con la denominazione ORTIVA. *(12A07669)*. . . . . *Pag.* 3

DECRETO 28 giugno 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione, in ambito nazionale, della produzione e commercializzazione del manufatto denominato «Fix-Manteau», prodotto dalla ditta «Prosan S.r.l.» e realizzato con il materiale denominato «Mater-Bi», in sostituzione della cassa di metallo. *(12A07701)* . . . . *Pag.* 7

DECRETO 5 luglio 2012.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario AUBRAC, proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato con la denominazione AMISTAR. *(12A07668)* . . . . *Pag.* 8

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 5 giugno 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per taluni dipendenti della società Fidion S.r.l. (Decreto n. 66384). *(12A07641)* . . . . *Pag.* 11

DECRETO 21 giugno 2012.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale integrazione salariale in agricoltura di Rovigo. *(12A07666)* . . . . *Pag.* 12

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 21 giugno 2012.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Res Agraria Società Cooperativa a r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. *(12A07637)* . . . . *Pag.* 12

DECRETO 21 giugno 2012.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «S.P.F. S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di effficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. *(12A07638)* . . . . *Pag.* 14

DECRETO 21 giugno 2012.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «ARA S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. *(12A07639)* . . . . *Pag.* 15

DECRETO 21 giugno 2012.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Centro Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari. *(12A07640)* . . . . *Pag.* 16

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e applicazioni OMISE dell'Ufficio provinciale di Chieti. *(12A07699)* . *Pag.* 18

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 12 luglio 2012.

Attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea introdotte dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha modificato il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2. (Regolamento n. 43). *(12A07912)*. . . . . *Pag.* 18

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Venezia

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi *(12A07667)*. . . . . *Pag.* 71

Istituto nazionale di statistica

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2012, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). *(12A07846)*. *Pag.* 71

Ministero dell'economia e delle finanze

Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri *(12A07635)*. . . *Pag.* 73

Ministero della difesa

Concessione di ricompense al merito di Marina *(12A07636)* . . . . *Pag.* 75

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxindox 50» (50g/100g). *(12A07670)* . . . . *Pag.* 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Suldimet 200». *(12A07671)* . . . . *Pag.* 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «PM Olvac». *(12A07672)* . *Pag.* 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Daimeritro» 200 mg/ml + 50. *(12A07673)* . . . . *Pag.* 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Frontline Combo Spot-on Gatti». *(12A07674)* . . . . *Pag.* 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Galastop» 50 mcg/ml. *(12A07675)* . . . . *Pag.* 78

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Geleptosil». *(12A07676)* . . . . *Pag.* 78

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Imposil». *(12A07677)* . . . . *Pag.* 78

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Excenel Rtu» 50 mg ml. *(12A07678)* . . . . *Pag.* 79

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Advantage» 80 mg soluzione spot-on e 40 mg soluzione spot-on. *(12A07679)* . . . . *Pag.* 79

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Norfenicol» 300 mg/ml *(12A07680)* . . . . *Pag.* 79

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prilocard» 1,25, 2,5 e 5 mg. *(12A07681)* . . . . *Pag.* 80

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Porsilis M Hyo ID Once». *(12A07682)* . . . . . . *Pag.* 80

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Pulmovet», «Pulmovac Ise», «Bursamune In Ovo», «Triangle Brsv-K». *(12A07683)* . . . . *Pag.* 81

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 01/2012 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 30 marzo 2012. *(12A07665)* . . . . *Pag.* 81

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di modifica della denominazione registrata «ΚΟΠΑΝΙΣΤΗ» (KOPANISTI). *(12A07617)*. *Pag.* 81

Domanda di registrazione della denominazione «FIN GRAS»/«FIN GRAS DU MÉZENC». *(12A07618)* . . . . *Pag.* 81

Domanda di modifica della denominazione registrata «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» (KALAMATA). *(12A07619)* *Pag.* 81

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al decreto 19 aprile 2012 del Ministero della salute, recante: «Attuazione della direttiva 2011/67/UE del 1º luglio 2011 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'abamectina come principio attivo nell'allegato I della direttiva». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 14 luglio 2012). *(12A07847)*. . . . . *Pag.*. .82

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 150

Ministero della salute

DECRETO 18 maggio 2012.

Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376. *(12A07816)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 giugno 2012.

Modifica al decreto 6 ottobre 2009 recante regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti la pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 2009, n. 235, recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2010, recante «Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, concernente determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94» che ha prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 31 dicembre 2010;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 17 dicembre 2010, recante «Proroga decreto ministeriale 6 ottobre 2009 - Regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo nei luoghi aperti al pubblico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2010, n. 304, che ha ulteriormente prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 30 giugno 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 30 giugno 2011, recante «Modifiche al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2011, n. 167, che ha modificato alcune disposizioni in ordine all'ambito di applicazione del decreto ministeriale 6 ottobre 2009 ed ha prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 31 dicembre 2011;

Vista la nota n. LEG 0006273-P con la quale il Ministero della salute, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 41, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, ha rappresentato l'opportunità di modificare l'art. 5 del decreto ministeriale 6 ottobre 2009 relativamente ai requisiti psico-fisici del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo;

Considerato che, in molti casi, i percorsi formativi per il personale addetto ai servizi di controllo avviati dalle regioni si sono conclusi entro termini che non hanno permesso il completamento delle procedure per l'iscrizione del personale nei registri prefettizi;

Considerata la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento e spettacolo anche nell'imminente stagione estiva, atteso il rilievo di queste ultime per l'economia nazionale;

Ritenuta la necessità di procedere ad alcune modifiche ed integrazioni del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, al fine anche di implementarne ulteriormente l'efficacia;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009

1. Al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, come modificato dai decreti del Ministro dell'interno, in data 31 marzo 2010, 17 dicembre 2010 e 30 giugno 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 4, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'art. 5, assenza di uso

di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.»;

b) all'art. 4, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: «1-*ter*. Per gli spettacoli di musica popolare contemporanea le disposizioni del presente decreto si applicano solo al personale chiamato a svolgere unitariamente tutte le attività individuate dall'art. 5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, determinano, assumendone la relativa responsabilità penale, civile e amministrativa, il numero degli addetti da impiegare, nonché le misure idonee ad assicurare l'efficace e regolare svolgimento delle attività individuate dallo stesso art. 5, ivi compreso l'impiego di personale non iscritto nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, con mansioni di supporto. In ogni caso, dovrà essere previsto almeno un addetto, anche con funzioni di coordinamento del personale di supporto, in corrispondenza di varchi, ingressi, vie di esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza, come palco e retro palco, perimetro dell'area dove si svolge lo spettacolo ed ogni altro luogo in cui sono possibili situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone»;

c) all'art. 8, dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente: «1-*quater*. Fino al 31 dicembre 2012 può svolgere le attività di cui all'art. 5 del presente decreto il personale che dimostri di aver presentato al prefetto competente, da almeno trenta giorni, l'istanza di iscrizione all'elenco prefettizio di cui all'art. 1».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2012

Il Ministro: CANCELLIERI

12A07845

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 aprile 2012.

Variazione al decreto 21 marzo 2008 relativo al progetto di ricerca e formazione n. 2152/05 presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto 593/2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (nel seguito *FAR)* e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e in particolare, l'art. 10 che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 625/Ric. del 22 ottobre 2009 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.)» registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 346/Ric. del 21 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 3 ottobre 2008, con il quale è stato ammesso agli interventi nelle forme, misure, modalità e condizioni ivi indicate, il progetto n. 2152/05 avente come titolo per la Ricerca e per la Formazione: «Sistemi innovativi di refrigerazione per banchi frigoriferi plug-in», beneficiario: ISA S.p.A. Industrie Scaffalature Arredamenti;

Visto il contratto di finanziamento in forma di credito agevolato e contributo nella spesa stipulato in data 18 febbraio 2009 tra l'istituto convenzionato Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e il soggetto indicato;

Vista la nota del 30 giugno 2010, prot. MIUR n. 5718 del 20 luglio 2010, con la quale il beneficiario ISA S.p.A. Industrie Scaffalature Arredamenti ha comunicato la variazione della propria forma societaria in ISA S.r.l. Industrie Scaffalature Arredamenti (atto a rogito notai Carbonari, Crispolti, Paolucci - Repertorio n. 54.337 e Raccolta n. 17.307);

Vista la nota del 5 agosto 2010, prot. MIUR n. 7911 del 14 settembre 2010, con la quale il beneficiario ISA S.r.l. Industrie Scaffalature Arredamenti (C.F. 00550080378) ha comunicato il conferimento del ramo d'azienda industriale e commerciale a una nuova società (atto a rogito notai Carbonari, Crispolti, Paolucci - Repertorio n. 54.497 e Raccolta n. 17.398) che ha assunto la stessa denominazione sociale della conferitaria ISA S.r.l. Industrie Scaffalature Arredamenti (C.F. 03159980543);

Acquisito in merito a tali modifiche l'esito del supplemento istruttorio effettuato dall'istituto convenzionato che l'ufficio ha trasmesso al Comitato;

Tenuto conto del parere del Comitato, ex art. 7 comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella seduta del 9 novembre 2011 in ordine alle variazione intervenute;

Considerato che le attività contrattuali risultano concluse e che le suddette variazioni non modificano le finalità della ricerca e della formazione, non contrastano con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale, non comportano incrementi delle spese né variazioni del costo totale ammesso per il progetto n. 2152/05;

Ritenuta la necessità di procedere, per il progetto in argomento, all'adozione di uno specifico provvedimento di variazione al decreto di ammissione al finanziamento n. 346/Ric. del 21 marzo 2008, registrato dalla Corte dei conti il 2 luglio 2008, Reg. n. 4, foglio n. 316;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Fermo restando il costo ammesso per ricerca e formazione ed il relativo finanziamento di cui al citato decreto n. 346/Ric. del 21 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

Il soggetto contraente è autorizzato, nell'ambito del contratto di finanziamento del progetto di ricerca e formazione n. 2152/05, dal titolo: «Sistemi innovativi di refrigerazione per banchi frigoriferi plug-in», presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, alle variazioni citate in premessa, relativamente:

alla trasformazione della propria forma societaria da ISA S.p.A. Industrie Scaffalature Arredamenti in ISA S.r.l. Industrie Scaffalature Arredamenti;

al subentro, nella titolarità del contratto, della ISA S.r.l. Industrie Scaffalature Arredamenti (C.F. 03159980543) al posto della ISA S.r.l. Industrie Scaffalature Arredamenti (C.F. 00550080378), a seguito di conferimento di ramo d'azienda.

Art. 2.

1. L'istituto convenzionato Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. provvede a regolarizzare il contratto in argomento nel rispetto del presente decreto e secondo tutte le modalità di cui al citato decreto n. 346/Ric. del 21 marzo 2008.

2.Il presente Decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2012

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 8, foglio n. 158

12A07634

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 luglio 2012.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario ACASTA, proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato con la denominazione ORTIVA.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 10 aprile 2012, con cui l'impresa AgChem Access Ltd, con sede in Norfolk (UK) Cedar House, Thorpe Road, Norwick ha richiesto il permesso di commercio parallelo dal Regno Unito del prodotto ORTIVA, ivi registrato al n. 10542 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection UK Ltd, con sede legale in Cambridge (UK);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento ORTIVA, autorizzato in Italia al n. 10161 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa AgChem Access Ltd ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome ACASTA;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 luglio 2021, all'Impresa AgChem Access Ltd, con sede in Norfolk (UK), il permesso n. 15468/IP di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato ACASTA, proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato al n. 10542 con la denominazione ORTIVA.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 10 - 16 - 20 - 25 - 40 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500 - 800, l 1 - 5 - 10.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi del Art. 52 del Reg. 1107/2009/CE

ACASTA

Fungicida ad ampio spettro per il frumento, l'orzo, il riso e le colture orticole
Sospensione concentrata

Partita n.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Azoxystrobin puro g 23,2 (250 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente aquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruziuoni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
Syngenta Crop Protection UK Ltd – CPC4, Capital Park, Fulbourn, Cambridge CB21 5XE, United Kingdom

Registrazione n. 10542

Importato dal Regno Unito da:
AgChem Access Ltd. – Pure House, 64-66 Westwick street, Norwich, Norfolk (UK) – Tel. +44(0)1603 618618

Officina di riconfezionamento / rietichettatura:
Micromix Plant Health Ltd. – Coachgap Lane, Nottingham (Regno Unito)

Registrazione n. 15468/IP del 05/07/2012

Contenuto Netto: ml 10-16-20-25-40-50-100-200-250-500-800; Litri 1-5-10

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
ACASTA è un fungicida ad attività preventiva, curativa ed antisporulante della famiglia degli analoghi delle strobilurine. Una volta distribuito rimane in parte sulla vegetazione trattata e in parte viene assorbito e si ridistribuisce in modo uniforme all'interno delle foglie (anche con movimento translaminare sistemico), risultando efficace a basse dosi d'impiego sulle principali malattie di varie colture orticole.
Su frumento ed orzo (per l'ampio spettro d'azione, la lunga persistenza e l'attività collaterale su diverse malattie della spiga) ACASTA determina una maggior produzione con elevata qualità; su riso l'efficacia su brusone ed elmintosporiosi consente aumenti quantitativi e qualitativi del raccolto.
ACASTA è selettivo per api, bombi ed artropodi utili (es. insetti ed acari predatori, *Phytoseiulus persimilis*, *Encarsia formosa*) e non favorisce lo sviluppo degli acari.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
– Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare.
– Riempire la botte o il serbatoio di acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluizione Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela.
– Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.

FITOTOSSICITA'
ACASTA può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, ad esempio la vite. Evitare la deriva del prodotto su melo, in particolare in presenza delle seguenti varietà: Gala e suoi derivati (es. Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy), Renetta del Canadà, Mc Intosh e suoi derivati (es. Summered), Delbar estivale, Cox e suoi derivati (es. Cox's Orange Pippin).
Non utilizzare l'attrezzatura impiegata per i trattamenti con ACASTA per applicazioni sulle varietà di melo sopra indicate.
Per le colture orticole, nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione, si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

COMPATIBILITA'
Su frumento ed orzo ACASTA è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina e pirimicarb.
Sulle colture orticole in pieno campo ACASTA è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina, metomil, dimetoato e ad azione acaricida a base di propargite; in ambiente protetto si consiglia di non miscelare il prodotto a formulati ad azione insetticida o acaricida.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Etichetta autorizzata con D. D. 5 luglio 2012

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, ai sensi del Art. 52 del Reg. 1107/2009/CE

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Colture	Malattie	Dosi	Epoca d'intervento
Frumento ed Orzo	Oidio, Ruggini, Septoriosi, Elmintosporiosi, Rincosporiosi	0,8-1,0 l/ha	tra il 2° nodo e la fioritura
Riso	Brusone, Elmintosporiosi	1,0 l/ha	tra botticella e fine spigatura

Note :

- ♦ Applicare ACASTA a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi
- ♦ Effettuare 1 o 2 applicazioni in funzione dell'andamento stagionale e della sensibilità varietale alle diverse malattie.
- ♦ Su oidio di frumento ed orzo impiegare ACASTA in miscela a prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione.
- ♦ Su frumento ed orzo adottare la dose più alta in presenza di forti pressioni delle malattie; i trattamenti presentano una buona azione collaterale su diverse malattie della spiga (es. fusariosi e nerume).
- ♦ Su riso trattare in asciutta; con condizioni molto favorevoli allo sviluppo del brusone, intervenire tra la botticella e l'inizio della spigatura ripetendo l'applicazione a distanza di 10-14 giorni.
- ♦ Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (200-400 l/ha).

Cucurbitacee e Solanacee

Colture	Malattie	Dosi/hl colture protette e di pieno campo	Dosi/ha colture di pieno campo	Cadenza d'intervento
Melone, zucchino, cetriolo, cetriolino, cocomero e zucca	Oidio	80 ml/hl	0,7 l/ha	7-10 giorni
	Peronospora	80-100 ml/hl	0,7-08 l/ha	5-7 giorni
	Didimella	80-100 ml/hl	0,7-08 l/ha	7-10 giorni
Pomodoro, peperone, melanzana	Peronospora Alternariosi, Cladosporiosi del pomodoro	80-100 ml/hl	0,7-0,8 l/ha	7-10 giorni
	Oidio	80 ml/hl	0,7 l/ha	7-10 giorni

Altre colture orticole

Colture	Malattie	Dosi/ha (l/ha)	Cadenza d'intervento	Volumi d'acqua l/ha
Fragola	Oidio	0,8-1,0	7-10 giorni	600-800
Cipolla, aglio, scalogno, porro	Peronospora (*P.schleideni*)		7-10 giorni	300-600
	Ruggine, Alternaria		10-14 giorni	
Carota	Alternaria, Oidio		10-14 giorni	300-600
Carciofo	Oidio, Peronospora		7-10 giorni	800-1000
Asparago	Ruggine, Stemfiliosi		10-14 giorni	600-800
Lattughe e simili (pieno campo)*	Bremia, sclerotinia, oidio	0,8-1	7-10 giorni	600-800
Erbe fresche	Peronospora, Septoria (prezzemolo)	0,8-1	7-10 giorni	600-800
Sedano (pieno campo)	Septoria, cercospora	0,8-1	7-10 giorni	800-1000
Pisello e pisello proteico	Antracnosi, muffa grigia, ruggini, oidio	0,8-1	10-14 giorni	600-800
Fagiolo e fagiolino	Ruggini	0,8-1	10-14 giorni	600-800
Cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo di Bruxelles	Alternaria, micosferella	0,8-1	10-14 giorni	600-800

* Per lattughe e simili sono da intendersi tutte le colture che rientrano in questo gruppo secondo la classificazione europea (lattuga, indivia, cicoria, radicchio, scarola, ecc.)

Note:

- ♦ Applicare ACASTA a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi.
- ♦ Sulle colture in pieno campo (ad eccezione delle cucurbitacee) pieno campo non utilizzare ACASTA per più del 30% delle applicazioni fungicide previste per ciclo colturale e per più di 3 trattamenti consecutivi.
- ♦ Sulle colture in ambiente protetto e su cucurbitacee non effettuare più di 3 interventi per ciclo colturale, alternando ogni applicazione di ACASTA con almeno due applicazioni con prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione. Nel caso di più colture in successione, continuare l'alternanza tra i prodotti.
- ♦ Adottare la dose più alta o la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni (es. varietà particolarmente sensibili, andamento climatico predisponente, colture protette).
- ♦ Iniziare i trattamenti non prima di 3 settimane dal trapianto
- ♦ Su asparago trattare in assenza dei turioni
- ♦ Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione.
- ♦ Per cucurbitacee e solanacee in pieno campo, quando la coltura è ben sviluppata, nel caso di trattamenti con volumi inferiori a 800 l/ha utilizzare le dosi ad ettaro specificate.
- ♦ Per le applicazioni su solanacee e cucurbitacee in ambiente protetto fare riferimento alla concentrazione indicata dalla dose a ettolitro, non superando comunque la dose di 1 l/ha
- ♦ Non applicare il prodotto nei semenzai e nei vivai

Qualora si verificasse l'impossibilità di mantenere un adeguato livello di efficacia del trattamento, per evitare la selezione di ceppi resistenti agli inibitori della respirazione mitocondriale (QoI), sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura a diverso meccanismo di azione.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta

Coltura	Intervallo
Cucurbitacee, pomodoro, peperone, melanzana, fragola	3 giorni
Cipolla, aglio, scalogno, carota, carciofo, lattughe e simili, erbe fresche, sedano fagiolino	7 giorni
Fagiolo, pisello, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo di Bruxelles	14 giorni
Porro	15 giorni
Riso	28 giorni
frumento ed orzo	35 giorni
Asparago	non necessario

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Etichetta autorizzata con D. D. 5 luglio 2012

12A07669

DECRETO 28 giugno 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione, in ambito nazionale, della produzione e commercializzazione del manufatto denominato «Fix-Manteau», prodotto dalla ditta «Prosan S.r.l.» e realizzato con il materiale denominato «Mater-Bi», in sostituzione della cassa di metallo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministero della sanità, ora Ministero della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, possa autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

Considerato che, ad avviso dell'ufficio legislativo del Ministero della salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria»;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2007 di autorizzazione, in ambito nazionale, del materiale denominato Mater-Bi prodotto dalla ditta Novamont S.p.a., per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo;

Vista la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione del predetto materiale per la produzione del manufatto denominato «Fix-Manteau», avanzata dalla ditta Prosan S.r.l. con sede legale a via Statale S. Maria, 1 in Carasco - Genova;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 gennaio 2012 in ordine al rinnovo dell'autorizzazione del materiale Mater-Bi, prodotto dalla ditta Novamont S.p.a. con sede legale in Novara, per mezzo del quale viene fabbricato il manufatto denominato «Fix-Manteau», prodotto dalla ditta Prosan S.r.l., in sostituzione della cassa di metallo, laddove prevista una duplice cassa o in aggiunta alla cassa di legno per feretri destinati alla inumazione o alla cremazione;

Visto il parere espresso dal consiglio superiore nella medesima seduta del 25 gennaio 2012, con il quale il medesimo consiglio si riserva di elaborare una scheda volta alla rilevazione dei dati ritenuti necessari per la valutazione delle caratteristiche dei materiali utilizzati nella concreta e reale operatività, sia nelle inumazioni che nelle cremazioni, al fine di effettuare un efficace monitoraggio della fase post autorizzazione;

Ritenuto, in conformità delle disposizioni di cui al menzionato art. 31, di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso, per le casse, del materiale Mater-Bi, per produrre il manufatto denominato «Fix Manteau», prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato il rinnovo dell'uso, in ambito nazionale, del materiale denominato Mater-Bi, per realizzare il manufatto denominato «Fix-Manteau», prodotto dalla ditta Prosan S.r.l. in sostituzione della cassa di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 Km dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per le salme decedute per malattia infettivo-diffusiva destinate alla cremazione.

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

il manufatto, deve avere lo spessore minimo di 40 micron;

il manufatto, piegato longitudinalmente deve dare luogo ad un contenitore con i lati corti termosaldati, il lato lungo ottenuto per piegatura deve costituire il fondo e l'altro lato lungo aperto, appoggiato alla cassa esterna di legno per l'introduzione della salma, deve essere munito di un idoneo sistema di chiusura;

il sistema di chiusura deve essere costituito da due elementi, uno cilindrico l'altro concavo dello stesso materiale Mater-Bi, fissati ai bordi dell'apertura del contenitore con nastro di carta;

la chiusura deve essere effettuata inserendo l'elemento cilindrico nell'elemento concavo con leggera pressione ottenuta tramite l'apposito cursore a corredo del manufatto, a completamento dell'operazione deve essere applicato ad ognuno dei due estremi di chiusura un terminale in puro lattice;

per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

Art. 2.

È fatto obbligo alla ditta Prosan S.r.l., produttrice del manufatto realizzato con il materiale Mater-Bi di fornire al Ministero della salute le informazioni richieste per mezzo della scheda di rilevazione dei dati ritenuti necessari per la valutazione delle caratteristiche dei materiali e manufatti utilizzati nella concreta e reale operatività; la predetta scheda di rilevazione dei dati, congiuntamente alle modalità ed ai tempi di trasmissione della stessa al Ministero della salute, sarà inviata alla ditta medesima dopo l'approvazione da parte del Consiglio superiore di sanità.

La mancata produzione della scheda di rilevazione, opportunamente compilata, costituirà motivo di revoca della presente autorizzazione per l'impresa inadempiente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2012

Il direttore generale: RUOCCO

12A07701

DECRETO 5 luglio 2012.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario AUBRAC, proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato con la denominazione AMISTAR.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 10 aprile 2012, con cui l'impresa AgChem Access Ltd, con sede in Norfolk (UK) Cedar House, Thorpe Road, Norwick ha richiesto il permesso di commercio parallelo dal Regno Unito del prodotto AMISTAR, ivi registrato al n. 10443 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection UK Ltd, con sede legale in Cambridge (UK);

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento AMISTAR, autorizzato in Italia al n. 10118 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa AgChem Access Ltd ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome AUBRAC;

Accertata la conformità dell'etichetta del prodotto oggetto di commercio parallelo da apporre sulle confezioni importate, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 luglio 2021, all'Impresa AgChem Access Ltd, con sede in Norfolk (UK), il permesso n. 15467/IP di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato AUBRAC, proveniente dal Regno Unito ed ivi autorizzato al n. 10443 con la denominazione AMISTAR.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da l 1 - 2 - 5 - 10.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, , ai sensi del Art. 52 del Reg. 1107/2009/CE

AUBRAC

Fungicida ad ampio spettro per il frumento, l'orzo, il riso, le colture orticole e la barbabietola da zucchero.
Sospensione concentrata

Partita n.

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Azoxystrobin puro g 23,2 (250 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, puo' provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente aquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruziuoni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione:
Syngenta Crop Protection UK Ltd – CPC4, Capital Park, Fulbourn, Cambridge CB21 5XE, United Kingdom

Registrazione n. 10443

Importato dal Regno Unito da:
AgChem Access Ltd. – Pure House, 64-66 Westwick street, Norwich, Norfolk (UK) – Tel. +44(0)1603 618618

Officina di riconfezionamento / rietichettatura:
Micromix Plant Health Ltd. – Coachgap Lane, Nottingham (Regno Unito)

Registrazione n. 15467/IP del 05/07/2012

Contenuto Netto: Litri 1 – 2 – 5 – 10

NORME PRECAUZIONALI
- Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici
- Conservare la confezione ben chiusa
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti
- Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
AUBRAC è un fungicida ad attività preventiva, curativa ed antisporulante della famiglia degli analoghi delle strobilurine. Una volta distribuito rimane in parte sulla vegetazione trattata e in parte viene assorbito e si ridistribuisce in modo uniforme all'interno delle foglie (anche con movimento translaminare sistemico), risultando efficace a basse dosi d'impiego sulle principali malattie del frumento, dell'orzo, del riso, di varie colture orticole e della barbabietola da zucchero.
Su frumento ed orzo (per l'ampio spettro d'azione, la lunga persistenza e l'attività collaterale su diverse malattie della spiga) AUBRAC determina una maggior produzione con elevata qualità; su riso l'efficacia su brusone ed elmintosporiosi consente aumenti quantitativi e qualitativi del raccolto.
AUBRAC è selettivo per api, bombi ed artropodi utili (es. insetti ed acari predatori, *Phytoseiulus persimilis*, *Encarsia formosa*) e non favorisce lo sviluppo degli acari.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Frumento ed orzo

Malattie	Dosi	Epoca d'intervento
Oidio, Ruggini, Septoriosi, Elmintosooriosi. Rincosooriosi	0,8-1 l/ha	tra il 2° nodo e la fioritura

Riso

Malattie	Dosi	Epoca d'intervento
Brusone Elmintosporiosi	1,0 l/ha	tra botticella e fine spigatura

Note:
- Applicare AUBRAC a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi.
- Effettuare 1 o 2 applicazioni in funzione dell'andamento stagionale e della sensibilità varietale alle diverse malattie.
- Su oidio di frumento ed orzo impiegare AUBRAC in miscela a prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione.
- Su frumento ed orzo adottare la dose più alta in presenza di forti pressioni delle malattie: i trattamenti presentano una buona azione collaterale su diverse malattie della spiga (es. fusariosi e nerume)
- Su riso trattare in asciutta; con condizioni molto favorevoli allo sviluppo del brusone, intervenire tra la botticella e l'inizio della spigatura ripetendo l'applicazione a distanza di 10-14 giorni.
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (200-400 l/ha).

Colture orticole

Cucurbitacee (melone, zucchino, cetriolo, cetriolino, cocomero e zucca)

Malattie	Dosi/hl per colture protette e di pieno campo	Dosi/ha per colture di pieno campo	Cadenza d'intervento
Oidio	80 ml/hl	0,7 l/ha	7 – 10 giorni
Peronospora	80-100 ml/hl	0,7-0,8 l/ha	5 – 7 giorni

Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana)

Malattie	Dosi/hl per colture protette e di pieno campo	Dosi/ha per colture di pieno campo	Cadenza d'intervento
Peronospora, Alternariosi	80-100 ml/hl	0,7-0,8 l/ha	7 – 10 giorni
Oidio	80 ml/hl	0,7 l/ha	

Etichetta autorizzata con D. D. 5 luglio 2012

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dal Regno Unito, , ai sensi del Art. 52 del Reg. 1107/2009/CE

- ♦ Applicare AUBRAC a carattere preventivo o, al più tardi, alla comparsa dei primi sintomi.
- ♦ Su solanacee in pieno campo non utilizzare 'AMISTAR' per più del 30% delle applicazioni fungicide previste per ciclo colturale e per più di 3 trattamenti consecutivi. Su cucurbitacee e solanacee in serra non effettuare più di 3 interventi per ciclo colturale alternando ogni applicazione di AUBRAC con almeno due applicazioni con prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione. Nel caso di più colture in successione, continuare l'alternanza tra i prodotti.
- ♦ Adottare la dose più alta o la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni (es. varietà particolarmente sensibili, andamento climatico predisponente, colture protette).
- ♦ Iniziare i trattamenti non prima di 3 settimane dal trapianto.
- ♦ Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione.
- ♦ In pieno campo, quando la coltura è ben sviluppata, nel caso di trattamenti con volumi inferiori a 800 l/ha utilizzare le dosi ad ettaro specificate.
- ♦ Per le applicazioni in ambiente protetto, che richiedono elevati volumi d'acqua per il sistema di allevamento o per l'elevato sviluppo vegetativo, fare sempre riferimento alla concentrazione indicata dalla dose a ettolitro
- ♦ Non applicare il prodotto nei semenzai e nei vivai.

Barbabietola da zucchero
Per la difesa da cercospora ed oidio AUBRAC si applica da solo alla dose di 1 l/ha o in miscela ad altri fungicidi alla dose di 0,5-0,75 l/ha. La cadenza d'intervento è di 15-21 giorni

Note

- ♦ Applicare AUBRAC a carattere preventivo iniziando le applicazioni al massimo alla comparsa dei primi sintomi.
- ♦ Non effettuare più di 2 applicazioni a stagione.
- ♦ Adottare la dose più alta o la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni.
- ♦ Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (300-500 l/ha).

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

- – Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare.
- – Riempire la botte o il serbatoio di acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluizione Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela.
- – Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.

FITOTOSSICITA'
AUBRAC può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, ad esempio la vite. Evitare la deriva del prodotto su melo, in particolare in presenza delle seguenti varietà: Gala e suoi derivati (es. Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy), Renetta del Canadà, Mc Intosh e suoi derivati (es Summered), Delbar estivale, Cox e suoi derivati (es. Cox's Orange Pippin).
Non utilizzare l'attrezzatura impiegata per i trattamenti con AUBRAC per applicazioni sulle varietà di melo sopra indicate.
Per le colture orticole, nel caso di varietà di cucurbitacee e pomodoro poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

COMPATIBILITA'
Su frumento ed orzo AUBRAC è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina e pirimicarb.
Per le colture orticole in pieno campo AUBRAC è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina, acefate, metomil, dimetoato e ad azione acaricida a base di propargite; in ambiente protetto si consiglia di non miscelare il prodotto a formulati ad azione insetticida o acaricida.
Su barbabietola da zucchero AUBRAC è miscibile con formulati ad azione fungicida base di flutriafol, tetraconazolo, flusilazolo, difenoconazolo, difenoconazolo + fenpropidin, procloraz, propiconazolo + procloraz, bromuconazolo, rame, zolfo e ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina e pirimicarb.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 35 giorni prima della raccolta per frumento ed orzo, 30 giorni prima della raccolta per la barbabietola da zucchero, 28 giorni prima della raccolta per il riso e 3 giorni prima della raccolta per melone, zucchino, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca, pomodoro, peperone e melanzana.

Attenzione. da impiegarsi esclusivamente in agricoltura.
Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Etichetta autorizzata con D. D. 5 luglio 2012

12A07668

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 giugno 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per taluni dipendenti della società Fidion S.r.l. (Decreto n. 66384).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 novembre 2011, relativo alla società FIDION SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'assenso della Regione Campania (14 dicembre 2011) che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società FIDION SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Vista la mancanza di assenso della Regione Lombardia;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda FIDION SRL;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale esclusivamente in favore dei lavoratori interessati dipendenti presso la sede di Acerra (Napoli);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 novembre 2011, in favore di un numero massimo di 134 lavoratori della società FIDION SRL, dipendenti presso la sede di Acerra (Napoli) sospesi come di seguito indicato:

nr. 103 lavoratori - per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 dicembre 2011;

nr. 31 lavoratori - per un periodo di 10 giorni dal 1° dicembre 2011 al 31 dicembre 2011.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 160.364,02.

Matricola INPS: 4969336495

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 160.364,02, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

12A07641

DECRETO 21 giugno 2012.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale integrazione salariale in agricoltura di Rovigo.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto il decreto direttoriale n. 15/2009 del 2 dicembre 2009 di costituzione della commissione provinciale di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto direttoriale n. 10 del 5 novembre 2003 in cui fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti in seno alla commissione provinciale per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale agli operai agricoli della provincia di Rovigo;

Vista la nota del 6 giugno 2012 con la quale il direttore dell'INPS di Rovigo ha designato quale membro supplente in seno alla predetta commissione la dott.ssa Paola Gavioli in sostituzione della sig.ra Cibola Marina;

Decreta:

1. La dott.ssa Paola Gavioli nata a Rovigo il 9 aprile 1957 e residente a Villadose in via Marconi n. 10 è nominata membro supplente della commissione provinciale di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, in sostituzione della sig.ra Cibola Marina.

2. La predetta dott.ssa Paola Gavioli durerà in carica fino alla scadenza naturale dell'organismo in argomento.

3. Il presente decreto, a norma dell'art. 31 comma 1 della legge 24 dicembre 2000, n. 340 verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni, al TAR del Veneto.

Rovigo, 21 giugno 2012

Il direttore territoriale: BORTOLAN

12A07666

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2012.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Res Agraria Società Cooperativa a r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Res Agraria Società Cooperativa a r.l.», con sede legale in Via Antonio Canova, 19/3 - 64019 Tortoreto Lido (Teramo), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 15573 del 12 luglio 2010;

Vista la nota del 20 gennaio 2012 con la quale il Centro in questione comunica la modifica della ragione sociale da «Res Agraria Società Cooperativa a r.l.» a «Res Agraria S.r.l.»;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 13 dicembre 2011 presso il Centro «Res Agraria Società Cooperativa a r.l.»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 23 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Res Agraria Società Cooperativa a r.l.», con sede legale in Via Antonio Canova, 19/3 - 64019 Tortoreto Lido (Teramo), riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari con il decreto ministeriale prot. n. 15573 del 12 luglio 2010, modifica la propria ragione sociale in «Res Agraria S.r.l.»;

2. Il Centro «Res Agraria S.r.l.», con sede legale in Via Antonio Canova, 19/3 - 64019 Tortoreto Lido (Teramo), è riconosciuto idoneo a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

- Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

- Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

- Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

- Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

- Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

- Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

- Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

- Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

- Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

- Studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'Allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

- Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

- Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

- Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

- Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

- Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche);

- Studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- Aree non agricole;
- Colture arboree;
- Colture erbacee;
- Colture forestali;
- Colture medicinali ed aromatiche;
- Colture ornamentali;
- Colture orticole;
- Colture tropicali;
- Concia sementi;
- Conservazione post-raccolta;
- Diserbo;
- Entomologia;
- Nematologia;
- Patologia vegetale;
- Zoologia agraria;
- Produzioni sementi;
- Vertebrati dannosi.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche il settore di attività «Sviluppo dei fitofarmaci, attivatori e coadiuvanti», mentre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui riguarda anche i settori di attività «Trasformati», «Residui del suolo» e «Esposizione operatore».

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro «Res Agraria S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro «Res Agraria S.r.l.» deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2012

L'ex direttore generale: BLASI

12A07637

DECRETO 21 giugno 2012.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «S.P.F. S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di effficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il Certificato di Conformità al Centro «S.P.F. S.r.l.» con sede legale in Via Altiero Spinelli, 12 - 44028 Poggio Renatico (Ferrara), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 6943 del 25 marzo 2011;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 19 gennaio 2012 presso il Centro «S.P.F. S.r.l.»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 23 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «S.P.F. S.r.l.» con sede legale in Via Altiero Spinelli, 12 - 44028 Poggio Renatico (Ferrara), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Altre prove: Selettività nei confronti di organismi utili;
- Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (di cui all'Allegato III, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Studi ambientali ed ecotossicologici (di cui all'Allegato III, punti 9 e 10 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- Aree acquatiche;
- Aree non agricole;
- Colture arboree;
- Colture erbacee;
- Colture forestali;
- Colture medicinali ed aromatiche;
- Colture ornamentali;
- Colture orticole;

- Concia sementi;
- Conservazione post-raccolta;
- Diserbo;
- Entomologia;
- Microbiologia agraria;
- Nematologia;
- Patologia vegetale;
- Produzione sementi;
- Vertebrati dannosi.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche i settori di attività «Zoologia agraria» e «Regolatori di crescita».

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro «S.P.F. S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro «S.P.F. S.r.l.» deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2012

L'ex direttore generale: BLASI

12A07638

DECRETO 21 giugno 2012.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «ARA S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro "ARA S.r.l." con sede legale in via Madonna delle Lacrime, 70 – 95037 San Giovanni La Punta (CT), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 15575 del 12 luglio 2010;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 7-8 marzo 2012 presso il Centro "ARA S.r.l. ";

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" del 23 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "ARA S.r.l.", con sede legale in via Madonna delle Lacrime, 70 – 95037 San Giovanni La Punta (CT), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo 194/95);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1 e 7.2 del decreto legislativo 194/95);

Studi ecotossicologici relativamente all'ottenimento dei dati sull'esposizione (Allegato III, Punto 7.2 del decreto legislativo 194/95);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95);

Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo 194/95);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo 194/95);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95);

Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del decreto legislativo 194/95 e successive modifiche);

Studi ecotossicologici relativi agli effetti su altri organismi non bersaglio (di cui all'Allegato III, punti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 del decreto legislativo 194/95 e successive modifiche).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Colture tropicali;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Microbiologia agraria;

Nematologia;

Patologia vegetale;

Zoologia agraria.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche il settore di attività "Regolatori di crescita", mentre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui riguarda anche il settore di attività "Aree acquatiche".

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro "ARA S.r.l." è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro "ARA S.r.l.", deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2012

L' ex direttore generale: BLASI

12A07639

DECRETO 21 giugno 2012.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Centro Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n° 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro "Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia", con sede legale in via Cisternino, 281 – 70010 Locorotondo (BA), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 15581 del 12 luglio 2010;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 9-10 gennaio 2012 presso il Centro "Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia";

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" del 23 marzo e del 18 maggio 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia", con sede legale in via Cisternino, 281 – 70010 Locorotondo (BA), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);

Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo 194/95);

Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95);

Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo 194/95);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree non agricole;

Colture arboree;

Colture erbacee;

Colture forestali;

Colture medicinali ed aromatiche;

Colture ornamentali;

Colture orticole;

Colture tropicali;

Concia sementi;

Conservazione post-raccolta;

Diserbo;

Entomologia;

Nematologia;

Patologia vegetale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro "Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro "Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia", deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2012

L'ex direttore generale: BLASI

12A07640

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e applicazioni OMISE dell'Ufficio provinciale di Chieti.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'ABRUZZO E MOLISE

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 10 gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, della direzione dell'Agenzia del territorio, per l'attivazione delle direzioni regionali, che demanda al direttore regionale, a decorrere dal 1° marzo 2003, poteri e deleghe già attribuiti ai direttori compartimentali;

Vista la nota prot. 28192 del 4 giugno 2012 della Direzione centrale sistemi informativi, la prot. n. 2730 del 6 giugno 2012 e n. 4521 del 14 giugno 2012 dell'Ufficio provinciale di Chieti;

Accertato che l'irregolare funzionamento, di carattere eccezionale, da attribuirsi alle operazioni di virtualizzazione dei server dell'Ufficio provinciale di Chieti non è imputabile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria;

Considerato che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre provvedimento formale di mancato funzionamento del suddetto ufficio, per il giorno 12 giugno 2012 dalle ore 12,30 e a tutto il giorno 13 giugno 2012, a causa del blocco totale di tutte le attività catastali (consultazione ed aggiornamento) nonché di quelle relative alle applicazioni OMISE;

Visto il parere favorevole espresso dal garante del contribuente della regione Abruzzo con nota prot. 223/Az/12 G.C. del 5 luglio 2012;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Chieti, per le attività connesse ai servizi catastali e applicazioni OMISE, per i giorni 12, dalle ore 12,30, e 13 giugno 2012 per le motivazioni suddette.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 9 luglio 2012

Il direttore regionale: ZACCANI

12A07699

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 12 luglio 2012.

Attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea introdotte dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha modificato il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2. (Regolamento n. 43).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito in legge 24 febbraio 2012, ed in particolare l'art. 15, commi 15-*quater*, 15-*quinquies*, 15-*sexies*, 15-*septies* e 15-*octies*, che considerata l'eccezionale e prolungata situazione di turbolenza dei mercati finanziari, introduce la facoltà per le imprese del settore assicurativo di valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al

loro valore d'iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore desumibile dall'andamento dei mercati, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, ed introduce altresì la facoltà per le imprese di cui all'art. 210 commi 1 e 2 del Codice delle Assicurazioni Private di tener conto, ai fini della verifica della solvibilità corretta, del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, attribuendo all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento le relative modalità e condizioni di attuazione;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

ADOTTA
il seguente regolamento:

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.
Fonti normative

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 15 (riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili), commi 15-*quater*, 15-*quinquies*, 15-*sexies*, 15-*septies* e 15-*octies* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «attivi a copertura»: le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi del titolo III, capo III, e dell'art. 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

b) «attività finanziarie disponibili per la vendita»: investimenti compresi nella voce 4.5 dello Stato Patrimoniale Consolidato - Attività di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007;

c) «data di riferimento»: il 31 dicembre per il bilancio ed il 30 giugno per la relazione semestrale;

d) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

e) «decreto-legge anticrisi»: il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito in 24 febbraio 2012, n. 14;

f) «impresa di assicurazione italiana»: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale in uno Stato Terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2 del decreto o della riassicurazione;

g) «ISVAP» o «Autorità»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

h) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;

i) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

j) «principi contabili internazionali»: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

k) «patrimonio libero»: le attività nel patrimonio dell'impresa non destinate a copertura delle riserve tecniche;

l) «titoli di Stato UE durevoli»: investimenti in titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea compresi nella classe C.III dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali classificati nel portafoglio ad utilizzo durevole alla data di riferimento;

m) «titoli di Stato UE non durevoli»: investimenti in titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea compresi nella classe C.III dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa e come tali presenti nel portafoglio ad utilizzo non durevole alla data di riferimento;

n) «valore approvato»: il valore risultante dall'ultimo - rispetto alla data di riferimento - bilancio di esercizio o relazione semestrale approvato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;

o) «valore di iscrizione nel bilancio individuale»: il valore risultante dal bilancio di esercizio ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;

p) «verifiche di solvibilità corretta»: il margine di solvibilità corretta di cui all'art. 217 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nonché, ove applicabile, il test di solvibilità della controllante di cui all'art. 218 del medesimo decreto.

Art. 3.
Ambito di applicazione

1. I Titoli II, IV e V del presente Regolamento si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo che, in base

all'art. 91, comma 2, del decreto, redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

2. I Titoli III, IV e V del presente Regolamento si applicano alle imprese sotto indicate che, ai fini delle verifiche di solvibilità corretta utilizzano, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, il metodo del bilancio consolidato redatto in conformità ai principi contabili internazionali:

a) imprese di assicurazione italiane che sono controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;

b) imprese di assicurazione italiane che sono controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione;

c) imprese di assicurazione italiane che sono controllate da una società di partecipazione finanziaria mista di cui all'art. 1, lettera *v)*, del decreto legislativo n. 142 del 30 maggio 2005, che sia un'impresa capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa;

d) sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo e che sono controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione.

TITOLO II

ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI VALUTARE I TITOLI DI DEBITO EMESSI O GARANTITI DA STATI DELL'UNIONE EUROPEA NON DESTINATI A PERMANERE DUREVOLMENTE NEL PATRIMONIO DELL'IMPRESA AD UN VALORE DIVERSO DA QUELLO DI MERCATO ALLA DATA DI RIFERIMENTO E CONNESSA DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Art. 4.

Modalità di esercizio della facoltà

1. Considerata l'eccezionale e prolungata situazione di turbolenza dei mercati finanziari, l'impresa di cui all'art. 3, comma 1, che, ai sensi dell'art. 15-*quater* del decreto-legge anticrisi, esercita la facoltà di valutare i titoli di Stato UE non durevoli all'ultimo valore approvato, ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio a tale data, al costo d'acquisizione, salvo perdite di carattere durevole, verifica la coerenza dell'esercizio di tale facoltà con la struttura degli impegni in essere e le scadenze dei relativi esborsi.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato alla data di riferimento sia inferiore all'ultimo valore approvato ovvero al costo d'acquisizione.

3. L'organo amministrativo dell'impresa in sede di delibera di approvazione del progetto di bilancio, ovvero della relazione semestrale, approva anche una relazione separata, sottoscritta dal responsabile della funzione di Risk Management, che attesti la coerenza delle scelte effettuate ai sensi del comma 1, completa di una situazione previsionale dei flussi di cassa dell'esercizio successivo.

4. La relazione di cui al comma 3, predisposta su base mensile, contiene l'analisi quantitativa degli importi dei pagamenti e degli incassi attesi e l'illustrazione dei valori desumibili dall'andamento dei mercati relativi ai titoli di Stato UE non durevoli per i quali la facoltà è esercitata. Tale relazione è redatta utilizzando ipotesi prudenziali nella stima dei flussi attesi ed è accompagnata da analisi di sensitività atte a verificare la coerenza delle scelte effettuate anche in ipotesi di scenari stressati.

5. La relazione di cui al comma 3 è trasmessa all'organo di controllo per le eventuali osservazioni nel termine di cui all'art. 2429, comma 1, del codice civile o, per la relazione semestrale, nel termine di cui all'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.

6. L'impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, ovvero nel commento alla relazione semestrale di cui all'allegato 6 al medesimo Regolamento, i criteri seguiti per l'individuazione e per la valutazione dei titoli di Stato UE non durevoli per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 (parte A, punto i della nota integrativa, parte B del commento alla relazione semestrale).

7. L'impresa riporta nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, ovvero nel commento alla relazione semestrale di cui all'allegato 6 del medesimo Regolamento, un prospetto di raffronto del valore iscritto in bilancio, ovvero nella relazione semestrale, dei titoli di Stato UE non durevoli per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punti 2.2 e 2.3.1 della nota integrativa, parte C, punti 4 e 5 del commento alla relazione semestrale).

Art. 5.

Riserva indisponibile

1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'art. 4, comma 1, accantona un importo di utili pari all'ammontare della differenza tra i valori iscritti in bilancio dei titoli per i quali la facoltà è esercitata ed i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

2. Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili disponibili non siano sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il comma 1, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.

3. L'impresa indica in nota integrativa (parte C, punto 1) l'ammontare della riserva indisponibile di utili, al netto del relativo effetto fiscale, distintamente per la gestione danni e la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna gli utili di esercizi successivi.

4. L'impresa indica nel commento alla relazione semestrale l'ammontare della differenza tra i valori iscritti in relazione semestrale dei titoli per i quali la facoltà è esercitata ed i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

Art. 6.

Attivi a copertura delle riserve tecniche

1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'art. 4, comma 1, monitora su base mensile la differenza tra il valore di bilancio ed il valore di mercato per ciascun titolo per il quale è esercitata la facoltà stessa, con evidenza distinta dei titoli assegnati a copertura delle riserve tecniche e di quelli appartenenti al patrimonio libero. Il monitoraggio tiene conto dell'andamento di tale differenza a seguito della cessione o della valutazione dei titoli nel periodo.

2. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'art. 4, comma 1 individua un elenco di attivi del patrimonio libero di ammontare pari alla differenza di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura, indicandone le caratteristiche qualitative e l'eventuale idoneità a copertura delle riserve tecniche.

3. L'ISVAP, oltre ai casi già previsti dalla vigente normativa, può chiedere l'immediata integrazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche nel caso in cui l'impresa non adempia alle disposizioni di cui al comma 2 o, pur in costanza di tale adempimento, in caso di inadeguato livello di liquidità o qualità degli attivi di cui al comma 2.

4. In ogni caso, se la differenza di cui al comma 1 relativa agli attivi a copertura non si sia azzerata prima di 6 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE, l'impresa presenta all'ISVAP, entro i successivi trenta giorni, un piano di transizione che illustri le modalità di adeguamento alle nuove disposizioni della direttiva.

Art. 7.

Margine di solvibilità

1. La riserva indisponibile di cui all'art. 5 è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità.

2. L'impresa che utilizza la riserva indisponibile a copertura del margine di solvibilità calcola trimestralmente la situazione aggiornata del margine e predispone, nel caso di perdurante necessità di utilizzare tale riserva tra gli elementi del margine di solvibilità disponibile, prima di 6 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE, un piano di transizione che illustri le modalità di adeguamento alle nuove disposizioni della direttiva da presentare all'ISVAP entro i successivi 30 giorni.

3. Ai fini del comma 1, la riserva indisponibile si riduce in misura corrispondente all'importo delle minusvalenze, al netto del relativo effetto fiscale, in relazione all'eventuale cessione dei titoli per i quali l'impresa ha esercitato la facoltà di cui all'art. 4, comma 1, e varia per effetto della valutazione dei titoli stessi aggiornata a ciascun trimestre.

4. Indipendentemente dall'esercizio della facoltà di cui all'art. 4, comma 1, il valore di bilancio relativo ai titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale è detratto dal computo degli elementi del margine di solvibilità disponibile.

Art. 8.

Margine di solvibilità corretta
e solvibilità dell'impresa controllante

1. La riserva indisponibile iscritta in bilancio per effetto dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1 dell'art. 4 è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità corretta.

2. Ai fini del comma 1, gli importi della riserva indisponibile sono inclusi:

a. nella voce 18 del modello 1 e del modello 2 (allegati 1 e 2 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008) quando le verifiche di solvibilità corretta sono effettuate applicando il metodo del bilancio consolidato;

b. nella voce 12 del modello 3 e del modello 4 (allegati 3 e 4 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008) quando le verifiche di solvibilità corretta sono effettuate applicando il metodo della deduzione ed aggregazione.

Art. 9.

Informativa di vigilanza

1. L'impresa di cui all'art. 3, comma 1, comunica all'ISVAP l'esercizio della facoltà di cui all'art. 4, comma 1, entro 15 giorni dall'adozione della relativa delibera dell'organo amministrativo, unitamente ai prospetti di cui all'allegato 1 al presente Regolamento.

2. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'art. 4, comma 1, ed utilizza la riserva indisponibile quale elemento costitutivo del margine di solvibilità trasmette all'ISVAP, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, la situazione aggiornata del margine di solvibilità di cui all'art. 7, comma 2 e l'elenco dei titoli, secondo i prospetti di cui all'allegato 1 al presente Regolamento.

3. I prospetti di cui all'allegato 1 al presente Regolamento sono trasmessi anche informaticamente secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

4. L'impresa di cui all'art. 3, comma 1, comunica tempestivamente all'ISVAP la cessazione dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 4, comma 1.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI VALUTARE I TITOLI DI DEBITO EMESSI O GARANTITI DA STATI DELL'UNIONE EUROPEA DESTINATI A PERMANERE DUREVOLMENTE NEL PATRIMONIO DELL'IMPRESA, AI FINI DELLE VERIFICHE DI SOLVIBILITÀ CORRETTA, AL VALORE DI ISCRIZIONE NEL BILANCIO INDIVIDUALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Art. 10.

Facoltà di valutazione dei titoli emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea durevoli

1. Considerata l'eccezionale e prolungata situazione di turbolenza dei mercati finanziari, l'impresa di cui all'art. 3, comma 2, ai fini delle verifiche di solvibilità corretta, può tenere conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento, con il metodo dell'integrazione globale o proporzionale, dei titoli di Stato UE durevoli classificati nel bilancio consolidato tra le attività finanziarie disponibili per la vendita.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 avviene secondo le modalità e le condizioni previste dall'art. 11, nel rispetto delle finalità di permanenza di risorse finanziarie nell'ambito del gruppo corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all'esercizio della facoltà e di coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sulle verifiche di solvibilità corretta, secondo quanto disposto dall'art. 15, commi 15-*sexies* e 15-*septies*, del decreto-legge anticrisi.

3. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è oggetto di delibera dell'organo amministrativo dell'impresa di cui all'art. 3, comma 2, che illustra i criteri per l'individuazione dei titoli oggetto di esercizio della facoltà e l'impatto di tale esercizio sulle verifiche di solvibilità corretta.

Art. 11.

Modalità e condizioni di esercizio della facoltà

1. La facoltà di cui all'art. 10 può essere esercitata in relazione a singoli titoli classificati nel bilancio consolidato dell'esercizio di riferimento per il calcolo delle verifiche di solvibilità corretta tra le attività finanziarie disponibili per la vendita, il cui valore di iscrizione alla medesima data sia inferiore al valore di iscrizione nel bilancio individuale delle imprese di assicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento che li detengono.

2. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'art. 10 calcola l'ammontare pari alla differenza tra il valore di iscrizione dei titoli nel bilancio individuale dell'esercizio di riferimento dell'impresa che li detiene ed il relativo valore di iscrizione nel bilancio consolidato del medesimo esercizio dell'impresa di cui si sta effettuando la verifica di solvibilità corretta, al netto della parte attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative.

3. L'ammontare di cui al comma 2 è oggetto di verifica, per finalità di vigilanza, da parte della società di revisione incaricata della revisione del bilancio consolidato.

4. L'ammontare di cui al comma 2 è ammesso quale elemento costitutivo della solvibilità corretta unitamente agli importi della riserva indisponibile di cui all'art. 8.

5. Ai fini del comma 4, l'importo ammissibile è incluso nella voce 18 del modello 1 e del modello 2 di cui agli allegati 1 e 2 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008.

6. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'art. 10, nell'adempiere agli obblighi di informativa pubblica sulla situazione di solvibilità corretta, evidenzia l'impatto quantitativo dell'esercizio della facoltà sulle verifiche di solvibilità corretta ed in particolare sull'ammontare degli elementi costitutivi.

7. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'art. 10 comunica alle imprese che detengono i titoli per i quali è esercitata la facoltà stessa l'ammontare della differenza di valutazione di cui al comma 2 nonché l'importo utilizzato ai fini della solvibilità corretta riveniente da ciascuna delle medesime imprese.

8. L'ammontare comunicato ai sensi del comma 7 è oggetto di delibera dell'organo amministrativo di ciascuna delle imprese che detengono i titoli, al fine di consentirne l'inclusione tra gli elementi costitutivi della solvibilità corretta.

9. Per le finalità di cui all'art. 10, comma 2, l'organo amministrativo delle imprese di assicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento, ivi compresa l'impresa di cui all'art. 3, comma 2, nel deliberare circa la distribuzione di dividendi, assicura che permangano all'interno dell'impresa stessa risorse almeno pari all'ammontare utilizzato quale elemento costitutivo della solvibilità corretta attribuito a ciascuna impresa che detiene i titoli ai sensi del comma 7, tenuto conto di eventuali benefici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II. Qualora gli utili dell'esercizio o le riserve di utili disponibili, al netto della quota eventualmente già attribuita ai fini della costituzione della riserva indisponibile di cui all'art. 5, non siano sufficienti ad assorbire tale importo, le imprese vincolano a tal fine gli utili degli esercizi successivi.

10. I soci delle imprese di assicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento, compresa l'impresa che esercita la facoltà di cui all'art. 10, sono informati dell'esercizio della facoltà e del relativo importo attribuito a ciascuna impresa ai sensi del comma 7. Nel caso in cui l'assemblea dei soci, discostandosi da quanto proposto dall'organo amministrativo ai sensi del comma 9, deliberi una distribuzione di dividendi superiore a quella proposta, l'importo eccedente non è computabile tra gli elementi costitutivi della solvibilità corretta.

11. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'art. 10 monitora su base semestrale la differenza di cui al comma 2 per i titoli per i quali è esercitata la facoltà stessa e calcola semestralmente la situazione aggiornata della solvibilità corretta. Il monitoraggio tiene conto dell'andamento della differenza a seguito della cessione o della valutazione dei titoli nel periodo.

Art. 12.

Informativa di vigilanza

1. L'impresa di cui all'art. 3, comma 2, comunica all'ISVAP l'esercizio della facoltà di cui all'art. 10 entro 15 giorni dall'adozione della relativa delibera dell'organo amministrativo.

2. Le imprese che detengono i titoli per i quali è esercitata la facoltà di cui all'art. 10, comunicano all'ISVAP l'ammontare della differenza di valutazione nonché l'importo utilizzato ai fini della solvibilità corretta rivenientе da ciascuna delle medesime imprese, entro 15 giorni dall'adozione della relativa delibera dell'organo amministrativo di cui all'art. 11, comma 8.

3. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'art. 10, nell'adempiere agli obblighi di informativa di vigilanza sulla solvibilità corretta di cui al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 trasmette all'ISVAP l'elenco dei titoli per cui ha esercitato la facoltà, secondo il prospetto di cui all'allegato 2 al presente Regolamento unitamente alla relazione della società di revisione sulle procedure di verifica effettuate ai sensi dell'art. 11, comma 3.

4. Il prospetto di cui all'allegato 2 al presente Regolamento è trasmesso anche informaticamente secondo le istruzioni fornite dall'ISVAP.

5. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'art. 10 ed utilizza l'ammontare di cui all'art. 11, comma 2, quale elemento costitutivo della solvibilità corretta, trasmette all'ISVAP, nei termini di cui all'art. 31 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 previsti per la relazione semestrale consolidata, la situazione aggiornata di solvibilità corretta di cui all'art. 11, comma 11.

6. L'impresa di cui all'art. 3, comma 2, comunica tempestivamente all'ISVAP la cessazione dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 10.

TITOLO IV

POTERI DELL'ISVAP

Art. 13.

Strumenti di vigilanza prudenziale a fini di stabilità

1. L'ISVAP, qualora ravvisi un possibile pregiudizio per la solvibilità dell'impresa che si avvale della facoltà di cui all'art. 4, comma 1 e per la solvibilità corretta a seguito dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 10 può imporre alle imprese di cui all'art. 3 disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio.

2. Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 10 da parte delle imprese di cui all'art. 3, comma 2 ai fini delle verifiche di solvibilità corretta, l'ISVAP può imporre le disposizioni di carattere particolare di cui al comma 1 anche nei confronti delle imprese di assicurazione italiane incluse nell'area di consolidamento.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Modifiche ai Regolamenti ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 e n. 19 del 14 marzo 2008

1. I prospetti dimostrativi del margine di solvibilità dei rami vita e danni di cui agli allegati I e II al Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 sono sostituiti dagli allegati 3 e 4 al presente Regolamento.

2. A partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE i prospetti dimostrativi del margine di solvibilità dei rami vita e danni di cui al comma 1 sono corredati rispettivamente dagli allegati 6 e 4 compilati secondo le istruzioni ivi riportate.

3. Gli schemi per l'applicazione dei filtri prudenziali e le relative istruzioni di compilazione di cui all'allegato A-*bis* al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 sono sostituiti dagli allegati 5 e 6 al presente Regolamento.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Secondo i termini di cui all'art. 17 sono abrogati:

a) il Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009;

b) il Regolamento ISVAP n. 37 del 15 marzo 2011.

Art. 16.

Pubblicazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione.

Roma, 12 luglio 2012

Il Commissario Straordinario: GIANNINI

Allegato 1
Sezione A

IMPRESA ....
Codice (1) ....
Gestione (2) ....
Periodo di riferimento ....

Elenco titoli per i quali è esercitata la facoltà di cui all'articolo 4 comma 1 del Regolamento

(valori in migliaia di euro)

codice ISIN	Descrizione del titolo	Valore di iscrizione alla chiusura del periodo di riferimento (A)	Valore di mercato alla chiusura del periodo di riferimento (B)	Minusvalenze latenti (al lordo degli oneri fiscali) (A-B)	Minusvalenze latenti (al netto degli oneri fiscali) (C)	Titolo assegnato a copertura dele riserve tecniche (SI/NO)
	Totale					

(1) Indicare il codice assegnato dall'Isvap all'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana a cui si riferisce
(2) Indicare "danni" ovvero "vita"

Allegato 1
Sezione B

IMPRESA ....
Codice (1) ....
Gestione (2) ....
Periodo di riferimento ....

Effetti dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4 comma 1 del Regolamento alla chiusura del periodo di riferimento

(valori in migliaia di euro)

Riserve tecniche da coprire	
Elementi costituitivi del margine di solvibilità disponibile	
Passività subordinate ed altri elementi ibridi ammessi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile	
Margine richiesto	
Importo della riserva indisponibile	
- di cui importo della riserva indisponibile costituito da utili dell'esercizio	
- di cui importo della riserva indisponibile costituito da riserve di utili disponibili	
- di cui importo della riserva indisponibile costituito da utili futuri	

(1) Indicare il codice assegnato dall'Isvap all'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana a cui si riferisce
(2) Indicare "danni" ovvero "vita"

Allegato 1
Sezione C

IMPRESA ....
Codice (1) ....
Gestione (2) ....
Periodo di riferimento ....

Elenco degli attivi del patrimonio libero, di cui all'articolo 6, comma 2 del Regolamento, di ammontare pari alla differenza generata dall'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4 comma 1 del Regolamento relativa agli attivi a copertura

(valori in migliaia di euro)

Descrizione attivo	codice ISIN (3)	Valore di iscrizione alla chiusura del periodo di riferimento	Attivo eventualmente idoneo a coprire le riserve tecniche (SI/NO)
	Totale		

(1) Indicare il codice assegnato dall'Isvap all'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana a cui si riferisce
(2) Indicare "danni" ovvero "vita"
(3) Se esistente

Allegato 2

al modello 1 Regolamento 18 ☐

al modello 2 Regolamento 18 ☐

Esercizio ………

Elenco titoli per i quali è esercitata la facoltà di cui all'articolo 10 del Regolamento ed effetti sulla solvibilità corretta

IMPRESA ……. (1)

(valori in migliaia di euro)

Codice Impresa (2)	**Denominazione impresa**	**ISIN del titolo**	**Da bilancio consolidato (3) Categoria attività finanziarie disponibili per la vendita**	**Da bilancio individuale (4) Comparto ad utilizzo durevole**	**Differenza di valutazione (B-A) (al netto della parte attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative)**
			Valore di iscrizione nel bilancio anno N (A)	**Valore di iscrizione nel bilancio anno N (B)**	
Totale					

Elementi costituitivi (voce 42) mod.1 o mod.2	
Margine richiesto (voce 45) mod.1 o mod.2	
Importo utilizzato quale elemento costitutivo del margine di solvibilità corretta di cui all'art. 11, comma 4, del Regolamento (5)	

(1) Indicare la denominazione dell'impresa che effettua la verifica di solvibilità corretta

(2) Indicare il codice assegnato dall'Isvap all'impresa di assicurazione italiana inclusa nell'area di consolidamento che

(3) Il bilancio consolidato di riferimento è quello sulla base del quale è effettuata la verifica di solvibilità corretta.

(4) Indicare il valore di iscrizione nel bilancio individuale relativamente ai titoli di cui alla colonna (A). In caso di inclusione dell'impresa nell'area di consolidamento con il metodo dell'integrazione proporzionale il valore da riportare tiene conto della percentuale di consolidamento in coerenza con i

(5) Importo incluso nella voce 18 del modello 1 e modello 2 di cui agli allegati 1 e 2 al Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008

Allegato I

Società ....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'
(art. 28 comma 1 del Regolamento)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Rami per i quali è stato determinato il margine di solvibilità

I. - Le assicurazioni sulla durata della vita umana .... ☐

II. - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità .... ☐

III. - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento .... ☐

IV. - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lett. d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 .... ☐

V. - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 2 comma 1 punto V del Codice delle assicurazioni .... ☐

VI. - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa .... ☐

Assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona) .... ☐

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci dello stato patrimoniale - gestione vita

N.	Voce	Riferimento	Note	Importo
(1)	Credito v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato	(uguale voce 1)		
(2)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare	(uguale voce 3)		
(3)	Altri attivi immateriali	(uguale voci 6, 7, 8 e 9)		
(4)	Azioni o quote delle imprese controllanti	(uguale voce 17)		
(5)	Azioni o quote proprie	(uguale voce 91)		
(6)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	(uguale voce 101)		
(7)	Riserva da sovrapprezzo di emissione	(uguale voce 102)		
(8)	Riserve di rivalutazione	(comprese nella voce 103)		
(9)	Riserva legale	(uguale voce 104)		
(10)	Riserve statutarie	(uguale voce 105)		
(11)	Riserve per azioni proprie e della controllante	(uguale voce 106)		
(12)	Altre riserve : (1)			
(13)	Perdite portate a nuovo	(uguale voce 108 (*))		
(14)	Perdita dell'esercizio	(uguale voce 109 (*))		
(15)	Utili portati a nuovo	(uguale voce 108)		
(16)	Utile dell'esercizio	(uguale voce 109)		
(17)	Azioni preferenziali cumulative: (2)			
(18)	Passività subordinate: (3)	(comprese nella voce 111)		
(19)	Utile realizzato nell'anno N: (4)			
(20)	Utile realizzato nell'anno N - 1: (4)		Nel caso di utilizzo	
(21)	Utile realizzato nell'anno N - 2: (4)		ai fini del margine	
(22)	Utile realizzato nell'anno N - 3: (4)		di solvibilità, ai sensi	
(23)	Utile realizzato nell'anno N - 4: (4)		dell'art. 23, comma 1, lett. a),	
(24)	Utile annuo stimato: (5)		del Regolamento	
(25)	Durata media residua dei contratti alla fine dell'anno N			
(26)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri			
(27)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri relativa ai rischi ceduti		Nel caso di utilizzo	
(28)	Riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa		ai fini del margine di solvibilità, ai sensi	
(29)	Riserva matematica come al punto (28) relativa alle cessioni in riassicurazione		dell'art. 23, comma 1, lett. b),	
(30)	Somma delle differenze tra capitali "Vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento premi		del Regolamento	
(31)	Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano carattere eccezionale		Nel caso di utilizzo ai fini del margine	
(32)	Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa		di solvibilità, ai sensi	
(33)	Impegni prevedibili nei confronti degli assicurati (6)		dell'art. 23, comma 1, lett. c), del Regolamento	

AVVERTENZA GENERALE tutte le voci relative ai rapporti di riassicurazione passiva non comprendono gli importi a carico della CONSAP per cessioni legali

(1) Inserire le altre riserve di cui alla voce 107, ad esclusione, per il primo triennio, del fondo costituito a fronte delle spese di primo impianto: specificandone di seguito il dettaglio:

(2) Inserire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) e b) del Codice delle assicurazioni specificando:

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 44, comma 3, lett. a)

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 44, comma 3, lett. b)

(3) Inserire le passività subordinate specificando:

prestiti a scadenza fissa

prestiti per i quali non è fissata scadenza

titoli a durata indeterminata ed altri strumenti finanziari

(4) Indicare gli utili realizzati negli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui ai rami I, II,III e IV riportati all'art. 2 comma 1 e nelle assicurazioni complementari di cui all'art. 2 comma 2 del Codice delle assicurazioni

(5) Indicare il valore riportato nella relazione appositamente redatta dall'attuario incaricato; tenuto conto della possibilità di utilizzo di tale voce fino alla scadenza del periodo transitorio

(6) Riportare il valore indicato nella relazione appositamente predisposta dall'attuario incaricato……

*** indicare l'importo in valore assoluto**

segue : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

I/II - Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.		
(34)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	_ _ _ _ _ _
(35)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	_ _ _ _ _ _
(36)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	_ _ _ _ _ _
(37)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa	_ _ _ _ _ _
(38)	Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione	_ _ _ _ _ _
(39)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata massima di tre anni	_ _ _ _ _ _
(40)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa per le assicurazioni temporanee caso morte aventi una durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque	_ _ _ _ _ _
Assicurazioni complementari - Rischi di danni alla persona.		
(41)	Premi lordi contabilizzati	_ _ _ _ _ _
(42)	Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo	_ _ _ _ _ _
(43)	Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
(44)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 1)	_ _ _ _ _ _
(45)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
(46)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	_ _ _ _ _ _
(47)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
(48)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo(uguale voce 17 dell'allegato n. 1)	_ _ _ _ _ _
(49)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
(50)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	_ _ _ _ _ _
(51)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
(52)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 1)	_ _ _ _ _ _
(53)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	
IV - Assicurazioni malattia		
(54)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	_ _ _ _ _ _
(55)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	_ _ _ _ _ _
(56)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	_ _ _ _ _ _
(57)	Premi lordi contabilizzati	_ _ _ _ _ _
(58)	Sinistri pagati nell'esercizio N: importo lordo	_ _ _ _ _ _
(59)	Sinistri pagati nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
(60)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: importo lordo (uguale voce 16 dell'allegato n. 2)	_ _ _ _ _ _
(61)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
(62)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo	_ _ _ _ _ _
(63)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
(64)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo (uguale voce 17 dell'allegato n. 2)	_ _ _ _ _ _
(65)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
(66)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo	_ _ _ _ _ _
(67)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
(68)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo (uguale voce 18 dell'allegato n. 2)	_ _ _ _ _ _
(69)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	_ _ _ _ _ _
V - Le operazioni di capitalizzazione.		
(70)	Riserve matematiche relative alle operazioni dirette	_ _ _ _ _ _
(71)	Riserve matematiche relative alle accettazioni in riassicurazione	_ _ _ _ _ _
(72)	Riserve matematiche relative alle cessioni in riassicurazione	_ _ _ _ _ _
III/VI - Assicurazioni connesse con i fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.		
	Con assunzione del rischio di investimento:	
(73)	Riserve relative alle operazioni dirette	_ _ _ _ _ _
(74)	Riserve relative alle accettazioni in riassicurazione	_ _ _ _ _ _
(75)	Riserve relative alle cessioni in riassicurazione	_ _ _ _ _ _
	Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni:	
(76)	Riserve relative alle operazioni dirette	_ _ _ _ _ _
(77)	Attività pertinenti ai fondi pensione gestiti in nome e per conto di terzi	_ _ _ _ _ _
	Senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni:	
(78)	Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle assicurazioni connesse con fondi di investimento)(8)	_ _ _ _ _ _
(79)	Spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio (relativamente alle operazioni di gestione di fondi pensione). (9)	_ _ _ _ _ _
	Con assunzione del rischio di mortalità:	
(80)	Capitali sotto rischio non negativi presi a carico dall'impresa	_ _ _ _ _ _
(81)	Capitali sotto rischio non negativi rimasti a carico dell'impresa dopo la cessione e la retrocessione	_ _ _ _ _ _

(8) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità relativamente al ramo III.
(9) Riportare l'importo indicato nella riga c) del prospetto 2 di cui all'allegato 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità relativamente al ramo VI.

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE

Elementi A)			
(82) = (6) - (1)	Capitale sociale versato o fondo equivalente versato		
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:		
(83) = (9)	riserva legale		
(84)	riserve libere		
	Riporto di utili:		
(85)	utili portati a nuovo non distribuiti (*)		
(86)	utile dell'esercizio non distribuito (*)		
(87)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, del Codice delle assicurazioni		
	di cui:		
(88)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo di cui al rigo 169 e quello indicato al rigo 168)……………….		
(89)	prestiti per i quali non è fissata scadenza……………………………….		
(90)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 44 comma 3, lettera a) del Codice delle assicurazioni…………………………………….		
(90*bis*)	Elementi delle imprese controllate/partecipate........		
(90*ter*)	Altri elementi........		
(91)	*Totale da (82) a (87), (90bis) e (90ter)*........		
(92)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare, di cui all'art. 12, comma 2, del Regolamento…………………		
(93) = (3)	Altri attivi immateriali		
(94) = (4) + (5)	Azioni o quote proprie e di società controllanti		
(95) = (13) + (14)	Perdita dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo		
(95*bis*)	Altre deduzioni........		
(96)	*Totale da (92) a (95bis)*		
(97)	**Totale elementi A) = (91) - (96)**		
Elementi B)			
(98)	50% degli utili futuri		
(99)	Differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti		
	e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati dalla rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa		
	(nei limiti di cui art. 23 comma 1, lett. b) del Regolamento)		
(100)	Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze e degli impegni prevedibili nei confronti degli assicurati, risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa…………………………………………………………………		
(101)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto		
(102)	**Totale elementi B) = (98)+(99)+(100)+(101)**		
(103)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B ....%)* **Totale elementi A) e B) = (97) + (102)**		

(*) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio dell'impresa

(84) = (7) + (8) + (10) + (11) + (12)
(87) = (88) + (89) + (90) a condizione che (87) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]
(90*bis*) = totale colonne *h - i - a - b* dell'allegato 4
(92) = (2) - [(26) - (27) - (28) + (29)] purchè sia positiva
(98)= 0,5 * [(24)* (25)] - [(31)-(32)-(33)] ; a condizione che (98) < = 0,25 * [(minore fra (168) e (169)] e che (24) < = [(19)+(20)+(21)+(22)+(23)]/5; inoltre (25) <= 6
(99) = [(26) - (27) - (28) + (29)] - (2) a condizione che sia positiva e che [(26) - (27) - (28) + (29)] ≤ [3,5 / 100] x (30)
(100)= [(31)-(32)-(33)] a condizione che [(31)-(32)-(33)] < = 0,10 * [minore fra (168) e (169)]
(101) = 0,5 * (1) se (82) >= (6)/2 a condizione che (101) <= 0,5 * [minore fra (168) e (169)]; (101) =0 se (82) < (6)/2

<u>*III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO*</u>

A)	**<u>Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità, di natalità.</u>**		
(104)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(105)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(106)	(104) x (105)		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (escluse le temporanee caso morte di cui ai punti successivi):		
(107)	0,3/100 del capitale sotto rischio		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata massima tre anni):		
(108)	0,1/100 del capitale sotto rischio		
	Contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi (temporanee caso morte con durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni):		
(109)	0,15/100 del capitale sotto rischio		
(110)	*Totale (107) + (108) + (109)*		
(111)	rapporto di conservazione dei capitali sotto rischio (minimo 0,50)		
(112)	(110) x (111)		
(113)	**Margine di solvibilità richiesto A): (106) + (112)** …………		
B)	**<u>Assicurazioni complementari dei rischi di danni alla persona (art. 2 comma 2 del Codice delle assicurazioni)</u>**		
	b1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi		
(114) = (41)	Importo dei premi lordi contabilizzati		
	da ripartire:		
(115)	quota inferiore o uguale a 53.100.000 EURO = ... x 0,18 = ...		
(116)	quota eccedente i 53.100.000 EURO = ... x 0,16 = ...		
(117)	*Totale (115) + (116)*		
(118)	Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50)		
(119)	*Margine di solvibilità richiesto b1, (117) x (118)*		
	b2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi		
(120)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(121)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo		
(122)	Onere dei sinistri		
(123)	Media annuale: 1/3 di (122)		
	da ripartire:		
(124)	quota inferiore o uguale a 37.200.000 EURO = ... x 0,26 = ...		
(125)	quota eccedente i 37.200.000 EURO = ... x 0,23 = ...		
(126)	*Totale (124) + (125)*		
(127)	*Margine di solvibilità richiesto b2, (126) x (118)*		
(128)	Margine di solvibilità richiesto B): risultato più elevato fra (119) e (127)		
(129)	Margine di solvibilità richiesto B) Esercizio N - 1		
(130)	**Margine di solvibilità richiesto B)** ………………………….		
C)	**<u>Assicurazioni malattia.</u>**		
(131)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(132)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(133)	(131) x (132)		
	c1) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi e dei contributi		
(134) = (57)	Importo dei premi lordi contabilizzati		
	da ripartire:		
(135)	quota inferiore o uguale a 53.100.000 EURO = ... x (0,18)/3 = ...		
(136)	quota eccedente i 53.100.000 EURO = ... x (0,16)/3 = ...		
(137)	*Totale (135) + (136)*		
(138)	Grado di conservazione in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,50)		
(139)	*Margine di solvibilità richiesto c1, (137) x (138)*		
	c2) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi		
(140)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(141)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo		
(142)	Onere dei sinistri		
(143)	Media annuale: 1/3 di (142)		
	da ripartire:		
(144)	quota inferiore o uguale a 37.200.000 EURO = ... x (0,26)/3 = ...		
(145)	quota eccedente i 37.200.000 EURO = ... x (0,23)/3 = ...		
(146)	*Totale (144) + (145)*		
(147)	*Margine di solvibilità richiesto c2, (146) x (138)*		
(148)	Margine di solvibilità richiesto: risultato più elevato fra (139) e (147)		
(149)	Margine di solvibilità richiesto Esercizio N - 1		
(150)	Margine di solvibilità richiesto Esercizio N		
(151)	**Margine di solvibilità richiesto C): (133) + (150)** …………		

segue: III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

D)	**Le operazioni di capitalizzazione.**		
(152)	4/100 riserve matematiche relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione ...…		
(153)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(154)	**Margine di solvibilità richiesto D):** *(152) x (153)*		
E)	**Assicurazioni connesse con fondi di investimento e operazioni di gestione dei fondi pensione.**		
	Con assunzione di un rischio di investimento		
(155)	4/100 riserve relative al lavoro diretto ed alle accettazioni in riassicurazione		
(156)	rapporto di conservazione relativo a dette riserve (minimo 0,85)		
(157)	(155) x (156)		
	Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni		
(158)	1/100 riserve lorde del lavoro diretto		
	Senza assunzione di un rischio di investimento sempre che i contratti determinino l'importo delle spese di gestione per un periodo non superiore a cinque anni		
(159)	25/100 delle spese amministrative nette dell'ultimo esercizio………………………………….		
	Con assunzione di un rischio di mortalità		
(160)	0,3/100 dei capitali sotto rischio non negativi		
(161)	rapporto di conservazione dei capitali sottorischio (minimo 0,50)		
(162)	(160) x (161)		
(163)	**Margine di solvibilità richiesto E) : (157) + (158) + (159) + (162)**		

	Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia		
(164)	*Margine di solvibilità complessivo (113) + (130) + (151) + (154) + (163)*		
(164*bis*)	Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate...		
(164*ter*)	Importo del margine di solvibilità richiesto...		
(165)	Quota di garanzia: 1/3 di (164ter)		
(166)	Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 46, comma 2, del decreto		
(167)	Quota di garanzia [importo più elevato tra (165) e (166)]		
(168)	Ammontare del margine di solvibilità richiesto [il risultato più elevato tra (164*ter*) e (167)]		
(169) = (103)	Ammontare del margine di solvibilità disponibile		
(170) = (169) - (168)	**Eccedenza (deficit)**		

(104) = [4 / 100] x [(34)+ (35)]
(105) = [(34) + (35) - (36)] / [(34) + (35)]
(107) = [0,3 / 100] x [(37) - (39) - (40)]
(108) = [0,1 / 100] x (39)
(109) = [0,15 / 100] x (40)
(111) = (38) / (37)
(118) = 1-[(43)+(47)+(51)+(45)+(49)+(53)]/[(42)+(46)+(50)+(44)+(48)+(52)]
(120) = (42) + (46) + (50)
(121) = [(44)+(48)+(52)]
(122) = (120) + (121)
(130) = se (128) < (129) allora (130) = (129)*[Riserva sinistri N (voce (2) - Allegato 1)] / [Riserva sinistri N - 1 (voce (2) - Allegato 1)] detto rapporto non può essere > di 1; se 128>= 129 allora 130 = 128
(131) = [4 / 100] x [(54)+ (55)]
(132) = [(54) + (55) - (56)] / [(54) + (55)]
(138) = [(58+62+66)-(59+63+67)+(60+64+68)-(61+65+69)]/[(58+62+66)+(60+64+68)]
(140) = (58)+(62)+(66)
(141) = [(60)+(64)+(68)]
(142) = (140) + (141)
(149) = (150) del prospetto margine es. N-1
(150) = se (148) >= (149) allora (150) = (148)
se (148) < (149) allora (150) = (149)*[Riserva sinistri N (voce (2) - Allegato 2)] / [Riserva sinistri N - 1 (voce (2) - Allegato 2)], detto rapporto non può essere > di 1. In ogni caso (150) > = (148).
(152) = [4 / 100] x [(70) + (71)]
(153) = [(70) + (71) - (72)] / [(70) + (71)]
(155) = [4 / 100] x [(73) + (74)]
(156) = [(73) + (74) - (75)] / [(73) + (74)]
(158) = [1 / 100] x [(76) + (77)]
(159) = (25/100) * [(78) + (79)]
(160) = [0,3 / 100] x (80)
(161) = (81) / (80)
(164*bis*) = totale colonna *g* dell'allegato 4
(164*ter*) = (164) + (164*bis*)

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

Il sottoscritto attuario incaricato delle verifiche di cui all'art. 31 del Codice delle assicurazioni, dichiara che le basi di calcolo e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto risultano determinati conformemente al medesimo codice ed alle disposizioni regolamentari di attuazione

L'Attuario

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società ....

Esercizio ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - assicurazioni complementari (rischi di danni alla persona)

(valori in migliaia di euro)

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (compresa nella voce 48 del Conto Economico)			
(2) Riserva Sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (3) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(5) - per rischi assunti in riassicurazione			
(6) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi (7) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(9) - per rischi assunti in riassicurazione			
(10) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (11) -costi			
(12) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione: (13) -costi			
(14) -ricavi			
(15) totale variazioni per differenze cambi (12 + 14 - 11 - 13)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto:

	Importo	**Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità**
(16) esercizio N .... (1+7+9+15)		voce 44 sez. I
(17) esercizio N-1 ....(1-3-5+7+9+15)		voce 48 sez. I
(18) esercizio N-2 ....(1-3-5)		voce 52 sez. I

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessior

Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società ....

Esercizio ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - assicurazioni malattia di cui all'art. 1, numero 1. lett. d, della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979 - basi di riferimento per il calcolo del margine di solvibilità richiesto ai sensi dell'art. 4 , comma 1, lett. c) punto 2, del Regolamento

(valori in migliaia di euro)

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (compresa nella voce 48 del Conto Economico)			
(2) Riserva Sinistri al netto delle cessioni in riassicurazione			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (3) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(5) - per rischi assunti in riassicurazione			
(6) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi (7) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(9) - per rischi assunti in riassicurazione			
(10) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (11) -costi			
(12) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione: (13) -costi			
(14) -ricavi			
(15) totale variazioni per differenze cambi (12 + 14 - 11 - 13)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto:

	Importo	**Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità**
(16) esercizio N .... (1+7+9+15)		voce 60 sez. I
(17) esercizio N-1 ....(1-3-5+7+9+15)		voce 64 sez. I
(18) esercizio N-2 ....(1-3-5)		voce 68 sez. I

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessior

Allegato n. 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società……………………………..

Esercizio …………..

<u>Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio relative alle assicurazioni connesse con fondi di investimento ed alle operazioni di gestione di fondi pensione</u>

(valori in migliaia di euro)

prospetto 1

	Ramo I	Ramo II	Ramo III	Ramo IV	Ramo V	Ramo VI	Totale
Altre spese di amministrazione							(1)
Provvigioni di incasso							(2)

(1) uguale voce 70 del conto economico
(2) uguale voce 69 del conto economico

prospetto 2

Dettaglio delle altre spese di amministrazione e delle provvigioni di incasso per tipologia di contratto (rami III e VI)	**Ramo III**	**Ramo VI**
a) con assunzione del rischio di investimento		
b) senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo superiore a cinque anni		
c) senza assunzione del rischio di investimento ed il contratto determini l'ammontare delle spese di gestione per un periodo non superiore o uguale a cinque anni		
TOTALE		

Allegato n. 4 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - partecipazioni e altri strumenti detenuti in imprese appartenenti al settore finanziario

(valori in migliaia di euro)

					a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g = c*f ovvero = c*	*h = d*f ovvero =d*	*i = e*f ovvero = e*
N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	Tipo Impresa (4)	Valore di bilancio (5)	Prestiti subordinati e azioni preferenziali (6)	Requisito patrimoniale (7)	Elementi costitutivi disponibili (8)	Correzioni (9)	(10)	Quota proporzionale del requisito patrimoniale (11)	Quota proporzionale degli elementi (12)	Quota proporzionale delle correzioni (13)
		Totale											

Istruzioni per la compilazione dell'allegato n. 4

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata

(3) Fonte U.I.C

(4) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2000/12/CE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 93/22/CE e del'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CE

(5) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta
Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(6) Riportare la somma dei seguenti strumenti detenuti nell'impresa controllata o partecipata:
- strumenti di cui all'art.16 par. 3 della Direttiva 73/239 CEE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- strumenti di cui all'art.27 par. 3 della Direttiva 2002/83/CE CE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- gli strumenti di cui agli artt. 9, 10 e 64 par. 3 della Direttiva 2006/48/CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati)
Sono riportati gli importi relativi a detenzione sia diretta che indiretta. In quest'ultimo caso, il valore da riportare è calcolato come prodotto degli importi relativi agli strumenti iscritti nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(7) Riportare l'importo del requisito patrimoniale individuale dell'impresa controllata/partecipata calcolato in base alle vigenti norme settoriali.
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(8) Riportare l'importo degli elementi utilizzati per la copertura del requisito patrimoniale individuale calcolati secondo le vigenti norme settoriali
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(9) Riportare le rettifiche, la cui composizione sarà specificata in nota, operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza alle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione. Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate. In caso di indisponibilità delle informazioni sugli elementi secondo la precedente nota (8), indicare "ND"

(10) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto;
qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(11) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.

(12) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine.

(13) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate ai sensi delle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche

Allegato n. 5 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società……………………………..

Esercizio ………….

(valori in migliaia di euro)

	Rami I e II		Ramo III			Ramo IV		Ramo V			Ramo VI			
	importo riserve matematiche	margine richiesto	importo riserve matematiche	importo riserve classe D.I	margine richiesto	importo riserve matematiche	margine richiesto	importo riserve matematiche	importo riserve classe DI	margine richiesto	importo riserve matematiche	importo riserve classe D.II	Attività pertinenti ai fondi pensione	margine richiesto
Contratti sui quali il margine è calcolato al 4%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
Contratti sui quali il margine è calcolato all'1%				14	15							16	17	18
Contratti i cui C sotto rischio sono non negativi		19			20									21
Contratti sui quali il margine è calcolato al 25% delle altre spese di amministrazione e provvigioni di incasso				22	23							24	25	26
Totale	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

3+4+11+12 = voce73+74 prospetto margine
7 = voce151 prospetto margine
8+9 = voce70+71 prospetto margine
5+13 = voce 157 prospetto margine
15+18= voce 158 prospetto margine
20+21 = voce 162 prospetto margine
23+26 = voce159 prospetto margine
28+31+33+36+40 = (voce 164 - voce 130) prospetto margine

27+29+32+34+37 = voce 118 SP
30+35 = voce 125 SP
38 = voce 126 SP

39 = garanzie, impegni e altri conti d'ordine voce VI

Allegato n. 6 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 1, del Regolamento

Società……………………………..

Esercizio …………..

(valori in migliaia di euro)

Gestione vita	
1) Riserva indisponibile pari alla differenza tra i valori iscritti in bilancio dei titoli per i quali è esercitata la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 e i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre dell'anno di riferimento, al netto del relativo onere fiscale	
2) Valore di bilancio dei titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale	
TOTALE	

Istruzioni per la compilazione

Le voci sottoindicate del prospetto del margine di solvibilità devono soddisfare i seguenti vincoli:
(90*ter*) = (1) Allegato 6
(95*bis*) = (1) Allegato 6 + (2) Allegato 6

Allegato II

Società ....…

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ'
(Art. 28, comma 2, del Regolamento)

Esercizio ....

(valori in migliaia di euro)

Rami esercitati

R.C.autoveicoli terrestri, aeromobili, marittimi, lacustri e fluviali, generale; credito; cauzione .... ☐

Infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri, ferroviari, aerei, marittimi, lacustri e fluviali;
merci trasportate; incendio ed elementi naturali; perdite pecuniarie di vario genere; assistenza .... ☐

Altri danni ai beni; tutela giudiziaria .... ☐

I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci dello stato patrimoniale - gestione danni

(1)	Crediti v/ soci per capitale sociale sottoscritto non versato	(uguale voce 1)	
(2)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione	(uguale voci 4 e 6)	
(3)	Altri attivi immateriali	(uguale voci 7, 8 e 9)	
(4)	Azioni e quote di imprese controllanti	(uguale voce 17)	
(5)	Azioni o quote proprie	(uguale voce 91)	
(6)	Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente	(uguale voce 101)	
(7)	Riserva da sovrapprezzo di emissione	(uguale voce 102)	
(8)	Riserve di rivalutazione	(uguale voce 103)	
(9)	Riserva legale	(uguale voce 104)	
(10)	Riserve statutarie	(uguale voce 105)	
(11)	Riserve per azioni proprie e della controllante	(uguale voce 106)	
(12)	Altre riserve (1)		
(13)	Perdite portate a nuovo	(uguale voce 108 (*)	
(14)	Perdita dell'esercizio	(uguale voce 109 (*)	
(15)	Utili portati a nuovo	(uguale voce 108)	
(16)	Utile dell'esercizio	(uguale voce 109)	
(17)	Azioni preferenziali cumulative (2)		
(18)	Passività subordinate (3)	(comprese nella voce 111)	
(19)	Plusvalenze latenti risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa, purchè non abbiano carattere eccezionale	Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi dell'art 23, comma 1, lett. c) del Regolamento	
(20)	Minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa		

Voci del conto economico dell'esercizio N

(21)	Premi lordi contabilizzati	(uguale voce 1)	
(22)	Premi lordi contabilizzati dei rami 11, 12 e 13	(vedi allegato 2)	
(23)	Sinistri pagati: importo lordo	(uguale voce 8)	
(24)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13: importo lordo	(vedi allegato 2)	
(25)	Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 9)	
(26)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori	(vedi allegato 2)	
(27)	Variazione dei recuperi: importo lordo	(uguale voce 11)	
(28)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13: importo lordo	(vedi allegato 2)	
(29)	Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 12)	
(30)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori	(vedi allegato 2)	
(31)	Variazione della riserva sinistri: importo lordo	(da allegato 1)	
(32)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13: importo lordo	(vedi allegato 2)	
(33)	Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 15)	
(34)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13: quote a carico dei riassicuratori	(vedi allegato 2)	

(1) Inserire le altre riserve di cui alla voce 107 ad esclusione, per il primo triennio, del fondo costituito a fronte delle spese di primo impianto indicandone di seguito il dettaglio:

(2) Inserire le azioni preferenziali cumulative, di cui all'art. 44, comma 3, lett. a) e b) del Codice delle assicurzioni, specificando:

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 44, comma 3, lett. a)

azioni preferenziali cumulative di cui all'art. 44, comma 3, lett. b)

(3) Inserire le passività subordinate specificando:

- prestiti a scadenza fissa
- prestiti per i quali non è fissata scadenza
- titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari

(*) Indicare l'importo della perdita in valore assoluto

segue : I - BASI DI CALCOLO DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO PER L'ESERCIZIO N DESUNTE DAI BILANCI

Voci del conto economico degli esercizi precedenti a N			
(35)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: importo lordo ...	(uguale voce 8) ...	----------
(36)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo ...	(da allegato 2)...	----------
(37)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori ...	(uguale voce 9) ...	----------
(38)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 1: importo lordo ...	(uguale voce 11) ...	----------
(39)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo ...	(da allegato 2)...	----------
(40)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori...	(uguale voce 12) ...	----------
(41)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: importo lordo ...	(da allegato 1) ...	----------
(42)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 1: importo lordo ...	(da allegato 2)...	----------
(43)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 1: quote a carico dei riassicuratori...	(uguale voce 15) ...	----------
(44)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: importo lordo ...	(uguale voce 8) ...	----------
(45)	Sinistri pagati dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo ...	(da allegato 2)...	----------
(46)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori	(uguale voce 9) ...	----------
(47)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 2: importo lordo ...	(uguale voce 11) ...	----------
(48)	Variazione dei recuperi dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo ...	(da allegato 2)...	----------
(49)	Variazione dei recuperi nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori...	(uguale voce 12) ...	----------
(50)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: importo lordo ...	(da allegato 1) ...	----------
(51)	Variazione della riserva sinistri dei rami 11, 12 e 13 nell'esercizio N - 2: importo lordo ...	(da allegato 2) ...	----------
(52)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 2: quote a carico dei riassicuratori...	(uguale voce 15) ...	----------
	Voci da compilarsi solo dalle imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari" (**):		
(53)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 3: importo lordo ...	(uguale voce 8) ...	----------
(54)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 3: importo lordo ...	(da allegato 1) ...	----------
(55)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 4: importo lordo ...	(uguale voce 8) ...	----------
(56)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 4: importo lordo ...	(da allegato 1) ...	----------
(57)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 5: importo lordo ...	(uguale voce 8) ...	----------
(58)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 5: importo lordo ...	(da allegato 1) ...	----------
(59)	Sinistri pagati nell'esercizio N - 6: importo lordo ...	(uguale voce 8) ...	----------
(60)	Variazione della riserva sinistri nell'esercizio N - 6: importo lordo ...	(da allegato 1) ...	----------

(**) Per "rischi particolari" si intendono i rischi credito, tempesta, grandine e gelo

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE

Elementi A)			
(61) = (6) - (1)	Capitale sociale versato o fondo equivalente versato ...		----------
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:		
(62) = (9)	riserva legale ...		----------
(63)	riserve libere ...		----------
	Riporto di utili:		
(64)	utili portati a nuovo non distribuiti (***) ...		----------
(65)	utile dell'esercizio non distribuito (***) ...		----------
(66)	Totale azioni preferenziali cumulative e passività subordinate nei limiti di cui all'art. 44, comma 3, del Codice delle assicurazioni		----------
	di cui:		
(67)	prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata (per un ammontare non eccedente il 25% del minore fra l'importo di cui al rigo (105) e quello indicato al rigo (104))...	----------	
(68)	prestiti per i quali non è fissata scadenza ...	----------	
(69)	titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate all'art. 44, comma 3, lettera a) del Codice delle assicurazioni...	----------	
(69*bis*)	Elementi delle imprese controllate/partecipate...		----------
(69*ter*)	Altri elementi...		----------
(70)	*Totale da (61) a (66), (69bis) e (69ter)* ...		----------
(71)	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare ed altre spese di acquisizione ...		----------
(72) = (3)	Altri attivi immateriali ...		----------
(73) = (4) + (5)	Azioni o quote proprie e di imprese controllanti ...		----------
(74) = (13) + (14)	Perdita dell'esercizio e perdite portate a nuovo ...		----------
(74*bis*)	Altre deduzioni...		----------
(75)	*Totale da (71) a (74bis)* ...		----------
(76)	**Totale elementi A) = (70) - (75)**...		----------
Elementi B)			
(77)	Plusvalenze latenti, al netto delle minusvalenze risultanti dalla valutazione di tutti gli investimenti dell'impresa...		----------
(78)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo equivalente sottoscritto, sempre che sia stato versato almeno il 50% dell'intero capitale o fondo sottoscritto ...		----------
(79)	**Totale elementi B) = (77)+(78)**...		----------
(80)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile (di cui elementi B ... ...%)* **Totale elementi A) e B) = (76) + (79)**...		----------

(63)= (7) + (8) + (10) + (11) + (12)
(66) = (67) + (68) + (69) a condizione che (66) <= 0,5 * [minore fra (105) e (104)]
(69bis) = totale colonne *h - i - a - b* dell'allegato 3
(71) = 0,4 * (2)
(77)= [(19) - (20)[a condizione che [(19) - (20)] <= 0,20 * [minore fra (105) e (104)]
(78)= 0,5 * (1) se (61) >= (6) / 2 a condizione che (78) < = 0,5 *[minore fra (105) e (104)]; (78) = 0 se (61) < (6) / 2
(***) Devono essere indicati i soli importi che, in base alla delibera dell'assemblea dei soci, permangono ad ogni effetto nel patrimonio netto dell'impresa

III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO

(A) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi			
(81)	Importo dei premi lordi contabilizzati dell'ultimo esercizio ………………………………. da ripartire:		
(82)	quota inferiore o uguale a 53.100.000 EURO = ... x 0,18 =		
(83)	quota eccedente i 53.100.000 EURO = ... x 0,16 =		
(84)	*Totale a), (82) + (83)*		
(85)	Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (minimo 0,500) ....…………		
(86)	*Margine di solvibilità richiesto a) x g), (84) x (85)*		
(B) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri negli ultimi 3 esercizi o negli ultimi 7 esercizi per le imprese che esercitano esclusivamente o prevalentemente "rischi particolari"			
(87)	Sinistri pagati nel periodo di riferimento: importo lordo		
(88)	Variazione della riserva sinistri nel periodo di riferimento: importo lordo ....….		
(89)	Variazione dei recuperi durante il periodo di riferimento: importo lordo		
(90)	Onere dei sinistri		
(91)	Media annuale: 1/3 o 1/7 di (90) * da ripartire:		
(92)	quota inferiore o uguale a 37.200.000 EURO =. .... x 0,26 =		
(93)	quota eccedente i 37.200.000 EURO = ... x 0,23 =		
(94)	*Totale b), (92) + (93)*		
(95)	*Margine di solvibilità richiesto b) x g), (94) x (85)*		

Situazione del margine di solvibilità e della quota di garanzia			
(96) = (86)	Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi ………………………………………………………………………..		
(97) = (95)	Importo del margine di solvibilità richiesto in rapporto all'onere medio dei sinistri		
(98)	*Risultato più elevato tra (96) e (97)*		
(98*bis*)	Requisiti patrimoniali richiesti delle imprese controllate/partecipate..		
(98*ter*)	Importo del margine di solvibilità richiesto..		
(99)	Quota di garanzia: 1/3 di (98*ter*)		
(100)	Quota minima di garanzia ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Codice delle assicurazioni		
(101)	*Quota di garanzia [importo più elevato tra (99) e (100)]*		
(102)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto per l'esercizio N [risultato più elevato tra (98ter) e (101)]*		
(103)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto dell'esercizio N - 1*...		
(104)	*Ammontare del margine di solvibilità richiesto* … … … … … … … … … …		
(105) = (80)	*Ammontare del margine di solvibilità disponibile*		
(106) = (105) - (104)	*Eccedenza (deficit)*		

(81) = (21) + [(0,5) * (22)]
(85) = 1 - { [(25) + (37) + (46)] - [(29) + (40) + (49)] + [(33) + (43) + (52)] } / { [(23) + (35) + (44)] - [(27) + (38) + (47)] + [(31) + (41) + (50)] }
(87) = (23) + (35) + (44) +(0,5) * [(24) + (36) + (45)] ; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (53) + (55) + (57) + (59)
(88) = (31) + (41) + (50) + (0,5) * [(32) + (42) + (51)]; per le imprese che esercitano "rischi particolari" sommare anche i termini: (54) + (56) + (58) + (60)
(89) = (27) + (38) + (47) + (0,5) * [(28) + (39) + (48)]
(90) = (87) + (88) - (89)
(98*bis*) = totale colonna *g* dell'allegato 3
(98*ter*) = (98) + (98*bis*)
(104) = se (102) > = (103) allora (104) =(102);
se (102) < (103) allora (104)=(103) * [(113) - (59) di allegato 1 di nota integrativa] / [(293) - (239) di allegato 1 di nota integrativa], detto rapporto non può essere superiore a 1. In ogni caso (104) >= (102).

(*) Per le imprese in attività da meno di 3 (7) anni, la media deve essere calcolata in base agli anni di effettivo esercizio.

Allegato n. 1 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cu all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società .... **Esercizio**....................

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami danni **(valori in migliaia di euro)**

	Esercizi						
	N	N-1	N-2	N-3	N-4	N-5	N-6
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)							
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (2) - per rischi delle assicurazioni dirette							
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette							
(4) - per rischi assunti in riassicurazione							
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione							
- ricavi (6) - per rischi delle assicurazioni dirette							
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette							
(8) - per rischi assunti in riassicurazione							
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione							
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (10) -costi							
(11) -ricavi							
- per rischi assunti in riassicurazione: (12) -costi							
(13) -ricavi							
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)							

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo del margine di solvibilità:

	Importo	**Corrispondenza con le voci del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità**
(15) esercizio N .... (1+6+8+14)		voce 31 sez. I
(16) esercizio N-1 ....(1-2-4+6+8+14)**		voce 41 sez. I
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)***		voce 50 sez. I

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

** Nel caso di "rischi particolari" il calcolo deve essere effettuato anche per gli esercizi N-2, N-3, N-4,N-5 (voci 50, 54, 56, 58 sez.I)

*** Nel caso di "rischi particolari" il calcolo deve essere effettuato per l'esercizio N-6 (voce 60 sez. I)

Allegato n. 2 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - rami 11, 12 e 13 **(valori in migliaia di euro)**

		N	N-1	N-2
1	**Premi lordi contabilizzati (1)**			
2	- ramo 11			
3	- ramo 12			
4	- ramo 13			
5	**Sinistri pagati: importo lordo (2)**			
6	- ramo 11			
7	- ramo 12			
8	- ramo 13			
9	**Sinistri pagati: quote a carico dei riassicuratori (3)**			
10	- ramo 11			
11	- ramo 12			
12	- ramo 13			
13	**Variazione dei recuperi: importo lordo (4)**			
14	- ramo 11			
15	- ramo 12			
16	- ramo 13			
17	**Variazione dei recuperi: quote a carico dei riassicuratori (5)**			
18	- ramo 11			
19	- ramo 12			
20	- ramo 13			
21	**Variazione della riserva sinistri: importo lordo (6)**			
22	- ramo 11			
23	- ramo 12			
24	- ramo 13			
25	**Variazione della riserva sinistri: quote a carico dei riassicuratori (7)**			
26	- ramo 11			
27	- ramo 12			
28	- ramo 13			

(1) Compresi nella voce 1 del conto economico
(2) Compresi nella voce 8 del conto economico
(3) Compresi nella voce 9 del conto economico
(4) Compresi nella voce 11del conto economico
(5) Compresi nella voce 12 del conto economico
(6) Indicare l'importo riportato negli allegati 2 bis
(7) Compreso nella voce 15 del conto economico

All. n. 2 bis - ramo 11- al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 11 **(valori in migliaia di euro)**

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi (6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione: (12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 22 dell'allegato 2

	Importo
(15) esercizio N .... (1+6+8+14)	
(16) esercizio N-1 .... (1-2-4+6+8+14)	
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)	

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

All. n. 2 bis - ramo 12- al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 12 **(valori in migliaia di euro)**

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *: - costi (2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi (6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio - per rischi delle assicurazioni dirette: (10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione: (12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 23 dell'allegato 2

	Importo
(15) esercizio N .... (1+6+8+14)	
(16) esercizio N-1 .... (1-2-4+6+8+14)	
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)	

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

All. n. 2 bis - ramo 13- al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - ramo 13 **(valori in migliaia di euro)**

	Esercizi		
	N	**N-1**	**N-2**
(1) Variazione della riserva sinistri: importo lordo (voce 14 Conto Economico)			
Movimenti di portafoglio per riserva sinistri dell'esercizio e degli esercizi precedenti *:			
- costi			
(2) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(3) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(4) - per rischi assunti in riassicurazione			
(5) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
- ricavi			
(6) - per rischi delle assicurazioni dirette			
(7) - per cessione dei rischi delle assicurazioni dirette			
(8) - per rischi assunti in riassicurazione			
(9) - per cessione dei rischi assunti in riassicurazione			
Variazioni per differenza cambi su riserva sinistri inizio esercizio			
- per rischi delle assicurazioni dirette:			
(10) -costi			
(11) -ricavi			
- per rischi assunti in riassicurazione:			
(12) -costi			
(13) -ricavi			
(14) totale variazioni per differenze cambi (11 + 13 - 10 - 12)			

Variazione della riserva sinistri: importo lordo da utilizzare ai fini del calcolo della voce 24 dell'allegato 2

	Importo
(15) esercizio N .... (1+6+8+14)	
(16) esercizio N-1 .... (1-2-4+6+8+14)	
(17) esercizio N-2 .... (1-2-4)	

* I costi ed i ricavi dei movimenti di portafoglio relativi all'esercizio ed agli esercizi precedenti devono essere indicati senza operare alcuna compensazione tra gli stessi e, quindi, senza effettuare il saldo tra ritiri e cessioni.

Allegato n. 3 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 2, del Regolamento

Società .... **Esercizio** ....

Allegato al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità - partecipazioni e altri strumenti detenuti in imprese appartenenti al settore finanziario **(valori in migliaia di euro)**

					a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g = c*f ovvero = c*	*h = d*f ovvero =d*	*i = e*f ovvero = e*
N. ord. (1)	(2)	Denominazione	Codice Stato (3)	Tipo Impresa (4)	Valore di bilancio (5)	Prestiti subordinati e azioni preferenziali (6)	Requisito patrimoniale (7)	Elementi costitutivi disponibili (8)	Correzioni (9)	(10)	Quota proporzionale del requisito patrimoniale (11)	Quota proporzionale degli elementi (12)	Quota proporzionale delle correzioni (13)
		Totale											

Istruzioni per la compilazione dell'allegato n. 3

(1) Indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni società, da mantenere nelle successive segnalazioni; tale numero d'ordine identifica univocamente le società in elenco e pertanto non può essere attribuito a soggetti diversi.

(2) Indicare: C = società controllata P = società partecipata

(3) Fonte U.I.C

(4) Indicare:
1 - Enti creditizi ed enti finanziari di cui all'art. 1, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 2000/12/CE
2 - Imprese di investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva 93/22/UE e del'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CE

(5) Riportare la somma del valore di bilancio della partecipazione diretta e del valore della partecipazione indiretta
Quest'ultimo è calcolato come prodotto del valore iscritto nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(6) Riportare la somma dei seguenti strumenti detenuti nell'impresa controllata o partecipata:
- strumenti di cui all'art.16 par.3 della Direttiva 73/239 CEE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- strumenti di cui all'art.27 par. 3 della Direttiva 2002/83/CE (azioni preferenziali, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, azioni preferenziali cumulative)
- gli strumenti di cui agli artt. 9, 10 e 64 par. 3 della Direttiva 2006/48 CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati)
Sono riportati gli importi relativi a detenzione sia diretta che indiretta. In quest'ultimo caso, il valore da riportare è calcolato come prodotto degli importi relativi agli strumenti iscritti nel bilancio della partecipante diretta per l'interessenza totale nella partecipante diretta definita come alla successiva nota 10.

(7) Riportare l'importo del requisito patrimoniale individuale dell'impresa controllata/partecipata calcolato in base alle vigenti norme settoriali.
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(8) Riportare l'importo degli elementi utilizzati per la copertura del requisito patrimoniale individuale calcolati secondo le vigenti norme settoriali
In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, indicare "ND"

(9) Riportare le rettifiche, la cui composizione sarà specificata in nota, operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate in ottemperanza alle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione. Si riportano qui, tra l'altro, le rettifiche necessarie per correggere gli elementi costitutivi del margine delle controllate dall'influenza delle operazioni intragruppo realizzate. In caso di indisponibilità delle informazioni sugli elementi secondo la precedente nota (8), indicare "ND"

(10) Interessenza totale: prodotto dei rapporti di partecipazione relativi a tutte le società che, collocate lungo la catena partecipativa, siano eventualmente interposte tra l'impresa controllante o partecipante e la società in oggetto;
qualora quest'ultima sia partecipata direttamente da più società controllate è necessario sommare i singoli prodotti.

(11) Inserire il prodotto del margine richiesto per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale del margine minimo da costituire.

(12) Inserire il prodotto degli elementi costitutivi del margine disponibile per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine), inserire l'ammontare totale degli elementi costitutivi del margine.

(13) Inserire il prodotto delle rettifiche operate sugli elementi costitutivi delle controllate/partecipate ai sensi delle vigenti norme in tema di vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione per l'interessenza totale, calcolata come indicato alla nota (10). In caso di deficit (differenza negativa tra elementi costitutivi e margine) di una società controllata, inserire l'ammontare totale delle suddette rettifiche

Allegato n. 4 al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'art. 28, comma 2, del Regolamento

Società……………………………..

Esercizio …………..

(valori in migliaia di euro)

Gestione danni	
1) Riserva indisponibile pari alla differenza tra i valori iscritti in bilancio dei titoli per i quali è esercitata la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 e i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato al 31 dicembre dell'anno di riferimento, al netto del relativo onere fiscale	
2) Valore di bilancio dei titoli emessi da entità di cui sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale	
TOTALE	

Istruzioni per la compilazione

Le voci sottoindicate del prospetto del margine di solvibilità devono soddisfare i seguenti vincoli:
(69*ter*) = (1) Allegato 4
(74*bis*) = (1) Allegato 4 + (2) Allegato 4

Allegato A bis al modello 1 o 2

Società ..………………………………………………...

Applicazione dei filtri prudenziali

(Metodo del bilancio consolidato)

(Allegato A bis al Regolamento)

Esercizio ....

(valori in migliaia euro)

Barrare la casella di riferimento:

☐ **Calcolo della solvibilità corretta (Allegato al modello 1)**

☐ **Verifica della solvibilità della controllante (Allegato al modello 2)**

Allegato A bis al modello 1 o 2

Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali
al patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili internazionali

Filtro prudenziale derivante dalla rimisurazione delle riserve tecniche			
(1)	Filtro relativo alle riserve tecniche		
(2)	Filtro relativo alle riserve tecniche a carico dei riassicuratori		
(3)	**Filtro totale relativo alla rimisurazione delle riserve tecniche** ....………….***Totale (1) + (2)***		
Filtro prudenziale relativo alle plusvalenze da valutazione nette			
(4)	Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita		
(4 bis)	- di cui Utili o perdite su titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea		
(5)	Riserva derivante da variazioni nel patrimonio netto delle partecipate		
(6)	Riserva di rivalutazione di attività materiali		
(7)	Altre riserve di utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio		
(8)	Plusvalenze cumulate nette (vedi allegato)		
(9)	Totale delle plusvalenze nette …………………………….*Totale da (4) a (8)*		
(10)	**Totale delle plusvalenze nette da detrarre**……………………		
(11)	Integrazioni per elementi riferibili agli immobili autorizzati dall'ISVAP		
(12)	Integrazioni per elementi diversi autorizzati dall'ISVAP		
(13)	Integrazioni per elementi riferibili agli immobili consentiti da altre Autorità		
(14)	Integrazioni per elementi diversi consentiti da altre Autorità		
(15)	Totale integrazioni per elementi ammessi a livello individuale ……………………*Totale da (11) a (14)*		
(16)	Totale integrazioni ammissibili………………………		
(17)	Plusvalenze immobiliari latenti		
(18)	Integrazioni che non trovano capienza nelle plusvalenze nette detratte		
(19)	Integrazioni per elementi riferibili agli immobili		
(20)	Totale plusvalenze immobiliari latenti ammissibili ………………………		
(21)	**Totale delle integrazioni e delle plusvalenze immobiliari latenti ammissibili**… ***Totale (16) + (20)***		
Altri filtri prudenziali			
(22)	Componenti di capitale imputate a patrimonio netto		
(23)	Riserve catastrofali e di perequazione		
(24)	*Utili o perdite derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali*		
(25)	Utili o perdite derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali da detrarre		
(26)	Utili o perdite su strumenti di copertura di un flusso finanziario		
(27)	Utili o perdite su strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera		
(28)	Proventi e oneri relativi ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita		
(29)	*Altri utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio* *Totale da (26) a (28)*		
(30)	Altri utili e perdite rilevati direttamente nel patrimonio da detrarre ………………………		
(31)	*Effetto della modifica del merito di credito dell'emittente inclusa nell'area di consolidamento*		
(32)	Effetto della modifica del merito di credito dell'emittente inclusa nell'area di consolidamento da detrarre		
(33)	Riserve appostate a seguito della verifica di congruità delle passività e passività differite verso assicurati (*shadow accounting*) detratte dall'avviamento………………		
(34)	Attività relative a benefici definiti e ad altri benefici a lungo termine per i dipendenti da detrarre		
(35)	**Totale Altri filtri prudenziali**........................ ***Totale (22)+(23)+(25)+(30)+(32)+(33)+(34)***		

Allegato A bis al modello 1 o 2

Rimisurazione delle riserve tecniche

Riserve tecniche	Totale valore del bilancio consolidato *a*	Imposte differite *b*	Totale valore secondo i criteri utilizzati per il bilancio individuale *c*	Differenza *d = c - a + b*	Valore del filtro *e*
Riserve danni					
Riserva Premi ………………………...…………	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------
Riserva sinistri ……..………………….................…	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------
Altre Riserve ……..……………….…...............……	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------
Riserve vita					
Riserva per somme da pagare ……………………	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------
Riserve matematiche ……………………………	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------
Altre Riserve ……..……………….…...............……	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------
Totale ………………………………………………..…	-----------	-----------	-----------		-----------

Riserve tecniche a carico dei riassicuratori	Totale valore del bilancio consolidato *a*	Imposte differite *b*	Totale valore secondo i criteri utilizzati per il bilancio individuale *c*	Differenza *d = a - b -c*	Valore del filtro *e*
Riserve danni					
Riserva Premi ………………………...…………	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------
Riserva sinistri ……..………………….................…	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------
Altre Riserve ……..……………….…...............……	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------
Riserve vita					
Riserva per somme da pagare ……………………	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------
Riserve matematiche.……………………………	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------
Altre Riserve ……..……………….…...............……	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------
Totale ………………………………………………..…	-----------	-----------	-----------		-----------

Allegato A bis al modello 1 o 2

Plusvalenze cumulate nette

	Totale cumulato Anno n-1 *a*	Plusvalenze e minusvalenze eliminate e riserve attribuite Anno n-1 *b*	Plusvalenze da valutazione e Variazioni in diminuzione delle riserve *c*	Minusvalenze da valutazione e Variazioni in aumento delle riserve *d*	Totale plusvalenze, minusvalenze e variazioni delle riserve Anno n *e = c - d*	Totale cumulato Anno n *f = a - b + e*
Risultato degli investimenti……						
a Derivante da investimenti immobiliari ……						
b Derivante da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture ……						
c Derivante da investimenti posseduti sino alla scadenza ……						
d Derivante da finanziamenti e crediti ……						
e Derivante da attività finanziarie disponibili per la vendita ……						
f Derivante da attività finanziarie possedute per essere negoziate ……						
g Derivante da attività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico ……						
Risultato di disponibilità liquide e mezzi equivalenti……						
Risultato delle passività finanziarie ……						
a Derivante da passività finanziarie possedute per essere negoziate ……						
b Derivante da passività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico non dipendenti dal merito di credito dell'emittente consolidata …						
c Derivante da altre passività finanziarie ……						
Totale ……						
Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione ……						
Passività differite verso assicurati rilevate a conto economico ……						
Totale Plusvalenze nette ……						
consolidamento ……						

	Ammontare al 31 dicembre Anno n	Percentuale
Attività per le quali l'impresa è tenuta ad applicare il meccanismo di cumulo		
Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture ……		
Investimenti posseduti sino alla scadenza ……		
Finanziamenti e crediti al netto dei finanziamenti e crediti bancari ……		
Attività finanziarie designate a fair value rilevato a conto economico diverse da quelle per le quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati		
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti ……		
Totale investimenti e disponibilità liquide e mezzi equivalenti……		

Allegato A bis al modello 1 o 2

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società (*)

_________________________ (**)

_________________________ (**)

_________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia

(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Istruzioni per la compilazione dell'allegato A bis

Applicazione dei filtri prudenziali per la determinazione della situazione di solvibilità corretta e per la verifica della solvibilità dell'impresa controllante con il metodo dei conti consolidati

Premessa

Le presenti istruzioni hanno il fine di illustrare le correzioni (cd. filtri prudenziali) da apportare ai dati rivenienti dai bilanci consolidati redatti secondo gli IAS/IFRS in modo da poterli utilizzare per il calcolo della solvibilità corretta e la verifica di solvibilità dell'impresa controllante disciplinati dal presente Regolamento.

L'applicazione dei filtri prudenziali, seguendo un approccio asimmetrico, è volta a sterilizzare i soli effetti dell'applicazione degli IAS/IFRS ritenuti non soddisfacenti da un punto di vista prudenziale, mantenendo inalterati i valori che risultano più prudenti rispetto alla normativa vigente. Di conseguenza, l'applicazione dei filtri prudenziali non ha come obiettivo la ricostituzione esatta dei valori di bilancio consolidato ante-applicazione dei principi IAS/IFRS, ma semplicemente la limitazione degli effetti IAS/IFRS ritenuti non soddisfacenti a fini prudenziali.

L'applicazione dei filtri prudenziali è stata integrata sinteticamente nei Modelli 1 e 2, relativi rispettivamente alle verifiche di solvibilità corretta e di solvibilità dell'impresa controllante. Il dettaglio dei filtri prudenziali applicati è illustrato nell'allegato A bis) ai Modelli 1 e 2. L'allegato A bis) comprende il prospetto *"Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali"* e i due allegati "*Rimisurazione delle riserve tecniche*" e "*Plusvalenze cumulate nette*".

Disciplina dei filtri prudenziali

La disciplina dei filtri prudenziali riguarda:

A) la rimisurazione delle riserve tecniche;
B) le plusvalenze non realizzate;
C) altri effetti

e prevede:

- "Istruzioni generali", volte ad illustrare i principi generali sottesi alla disciplina stessa;
- "Istruzioni di compilazione" volte a dettagliare le modalità di calcolo delle voci dell'allegato A bis).

L'applicazione della disciplina prudenziale deve comunque essere coerente con le finalità illustrate nelle istruzioni generali, ferme restando le opzioni di contabilizzazione consentite dagli IAS/IFRS.

Le correzioni prudenziali di seguito descritte devono intendersi riferite al patrimonio e all'utile di pertinenza sia del gruppo che di terzi.

Le correzioni devono intendersi al netto della stima dell'effetto della relativa fiscalità differita.

---000---

A) Rimisurazione delle riserve tecniche relative a contratti di assicurazione secondo i criteri di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

Istruzioni generali

In linea di principio la misurazione delle riserve tecniche deve attenersi alla disciplina vigente per i bilanci individuali.
Pertanto, l'eventuale scelta dell'impresa di cambiare i principi contabili relativi alla valutazioni delle riserve tecniche lorde (nei limiti consentiti da IFRS 4,21-30) che conduca ad accantonamenti di ammontare inferiore, non ha valenza a fini prudenziali ed i relativi importi dovranno essere rideterminati secondo le previsioni vigenti per il bilancio individuale.
Allo stesso modo non sono considerate prudenziali imputazioni ai riassicuratori di riserve in misura superiore a quanto consentito dalla disciplina vigente per il bilancio individuale.

Si precisa che il filtro riguarda gli impegni che discendono da contratti di assicurazione e da strumenti finanziari di cui all'IFRS 4.2.

Istruzioni di compilazione

Per identificare il valore del filtro da riportare nelle **voci (1) e (2)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" dovrà essere compilato l'allegato "Rimisurazione delle riserve tecniche" secondo quanto di seguito descritto.

***

Allegato "Rimisurazione delle riserve tecniche"

RISERVE TECNICHE

Le righe dell'allegato "Rimisurazione delle riserve tecniche" corrispondono alle voci del prospetto di nota integrativa del bilancio consolidato "Dettaglio delle riserve tecniche" ad esclusione:
- delle "Riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione",
- delle riserve appostate a seguito della verifica di congruità,
- e delle passività differite verso assicurati.

Per ciascuna riga dovrà essere riportata:
- nella colonna a) la valutazione riportata nel bilancio consolidato ed iscritta secondo i principi contabili internazionali
- nella colonna b) la stima delle imposte differite attinenti alla modifica dei principi contabili adottati
- nella colonna c) la valutazione secondo i principi contabili stabiliti dal d. lgs. 173/97[1]. Si tratta dei valori delle riserve tecniche calcolati in base alle norme nazionali cui sono soggette le imprese incluse nel consolidamento, in corrispondenza degli importi riportati nella colonna a). Non sono quindi compresi in questa colonna gli impegni imputati a patrimonio netto (IFRS 4.14(a)) e gli impegni relativi ai contratti che nel consolidato sono classificati come passività finanziarie. I valori sono aggregati effettuando le dovute elisioni tra le imprese incluse nel consolidamento. Le riserve

[1] In merito all'applicabilità delle norme nazionali ai contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS4, si richiama l'articolo 4.2 del Regolamento ISVAP 7/2007.

aggiuntive iscritte a seguito della determinazione del rendimento prevedibile[2] sono incluse nella riga “altre riserve”.

- nella colonna d) sarà riportata la differenza tra i valori calcolati sulla base dei criteri nazionali e quelli emergenti dal bilancio consolidato al netto delle imposte differite (d = c–a+b).

Se l’importo indicato nella colonna d) è positivo, esso va riportato per ciascuna categoria di riserva delle gestioni danni e vita nella colonna e) “valore del filtro”. Al contrario, nel caso in cui le riserve calcolate applicando i principi consentiti dall’IFRS 4 fossero più elevate di quelle calcolate in base ai criteri individuali nessun filtro sarebbe applicato. Pertanto se, per ciascuna riga, l’importo della colonna d) fosse negativo, il totale della colonna e) risulterebbe pari a zero.

Il totale della colonna e) è riportato nella **voce (1)** del prospetto “Effetti ai fini di vigilanza dell’applicazione dei filtri prudenziali al patrimonio netto”.

RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI

Le righe dell’allegato “Rimisurazione delle riserve tecniche” corrispondono alle voci del prospetto di nota integrativa del bilancio consolidato “Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori” ad esclusione delle “riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e derivanti dalla gestione dei fondi pensione”.

Per ciascuna riga dovrà essere riportata:

- nella colonna a) la valutazione riportata nel bilancio consolidato ed iscritta secondo i principi contabili internazionali
- nella colonna b) la stima delle imposte differite attinenti alla modifica dei principi contabili adottati
- nella colonna c) la valutazione secondo i principi contabili stabiliti dal d. lgs. 173/97[3]. Si tratta dei valori delle riserve tecniche calcolati in base alle norme nazionali cui sono soggette le imprese incluse nel consolidamento, in corrispondenza degli importi riportati nella colonna a). Non sono quindi compresi in questa colonna gli importi imputati a patrimonio netto (IFRS 4.14(a)) e quelli relativi ai contratti che nel bilancio consolidato sono classificati come attività finanziarie. I valori sono aggregati effettuando le dovute elisioni tra le imprese incluse nel consolidamento.
- nella colonna d), sarà riportata la differenza tra i valori emergenti dal bilancio consolidato al netto delle imposte differite e quelli calcolati sulla base dei criteri nazionali (d=a-b-c).

Se l’importo della colonna d) è positivo, esso va riportato per ciascuna categoria di riserva delle gestioni danni e vita nella colonna e) “valore del filtro”. Al contrario, nel caso in cui le riserve calcolate applicando i principi consentiti dall’IFRS 4 fossero inferiori a quelle calcolate in base ai criteri individuali nessun filtro sarebbe applicato. Pertanto se, per ciascuna riga, l’importo della colonna d) fosse negativo, il totale della colonna e) risulterebbe pari a zero.

[2] Si fa riferimento al Regolamento ISVAP in materia di riserve tecniche vita attuativo dell’articolo 36 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209. In tale Regolamento sono rifluite le disposizioni del Provvedimento ISVAP n. 1801/2001.

[3] V. nota 1

Il totale della colonna e) sarà riportato nella **voce (2)** del prospetto "Effetti ai fini di vigilanza dell'applicazione dei filtri prudenziali al patrimonio netto".

***

La **voce (3)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" sarà pari alla somma delle voci (1) e (2). La voce (3) del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" è riportata nella voce (32) del Modello 1 (o del Modello 2) e contribuisce negativamente agli aggiustamenti degli elementi ammissibili ivi riportati.

---000---

B) Plusvalenze non realizzate

Istruzioni generali

In linea di principio l'ammissibilità di plusvalenze non realizzate deve attenersi alla disciplina vigente che, in proposito[4]:

- individua le modalità ed i limiti quantitativi per l'ammissibilità delle plusvalenze non realizzate a copertura del margine di solvibilità individuale;
- consente il computo a copertura del margine di solvibilità corretto delle plusvalenze non realizzate che sono state ammesse a copertura del margine individuale delle imprese incluse nel calcolo di solvibilità[5].

Per mantenere il vigente legame tra l'ammissibilità delle plusvalenze non realizzate a copertura del margine di gruppo ed il computo delle stesse a copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nell'area di consolidamento, è previsto:

i) l'eliminazione degli effetti di tutte le plusvalenze non realizzate, al netto delle relative minusvalenze, sia rilevate a patrimonio netto che a conto economico ed indipendentemente dalla loro provenienza, sia in termini di settore economico (bancario, assicurativo, ...) che di tipologia di attività (titoli, azioni, immobili, …);

ii) il riconoscimento delle plusvalenze autorizzate - o consentite ai sensi delle normative di riferimento - a copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nel calcolo. Tali plusvalenze trovano un limite superiore, in termini di ammontare massimo, nel valore delle plusvalenze non realizzate nette eliminate sub *i)*.
Tuttavia, per il riconoscimento delle sole plusvalenze immobiliari autorizzate o consentite a copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nel calcolo, è consentito tenere conto delle plusvalenze immobiliari latenti negli attivi materiali e negli investimenti immobiliari valutati al costo nel bilancio consolidato, nei limiti dell'ammontare risultante dalle informazioni integrative al bilancio riepilogate nel Modulo di vigilanza

[4] Si fa riferimento al Regolamento ISVAP in materia di margine solvibilità individuale attuativo degli art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209. In tale Regolamento sono rifluite le disposizioni dei Provvedimenti ISVAP n. 2322/2004, n. 2340/2005 e n. 2415/2006.

[5] In particolare, per le imprese di assicurazione italiane si fa riferimento alle norme dettate dal Regolamento ISVAP in materia di margine solvibilità individuale attuativo degli art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 (nel quale sono rifluite le norme dettate dal Provvedimento ISVAP n. 2322/2004) e per le imprese di assicurazione UE alla disciplina nazionale di riferimento. Per le imprese di riassicurazione e per le imprese di assicurazione di Stato Terzo si applicano le norme di riferimento previste per le imprese italiane, così come stabilito dal presente Regolamento ISVAP nel quale sono rifluite le disposizioni dei Provvedimenti ISVAP n. 2050/2002 e n. 2340/2005.

"Dettaglio degli attivi materiali ed immateriali".

i) Eliminazione delle plusvalenze non realizzate nette

L'applicazione del filtro intende eliminare gli effetti delle plusvalenze non realizzate ascrivibili all'impresa[6], al netto delle relative minusvalenze, iscritte:

- nel patrimonio netto, in particolare attraverso la voce "utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita"; questa voce è già al netto della parte attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative;
- nel conto economico, attraverso il risultato dell'allegato "plusvalenze cumulate nette". L'allegato identifica le plusvalenze da valutazione nette iscritte a conto economico che rimangono a carico dell'impresa e sono pari alla differenza tra plusvalenze nette totali e plusvalenze nette attribuibili agli assicurati in relazione sia a polizze di tipo *linked* sia a contratti collegati a gestioni separate.

La determinazione delle plusvalenze nette da eliminare si effettua – in linea di principio – sulla base di un meccanismo di cumulo, allo scopo di tenere conto di tutte le plusvalenze nette generate da un'attività per tutto il tempo nel quale essa rimane iscritta in bilancio. Per ragioni di semplicità di calcolo e di presumibile non rilevanza degli importi da cumulare in relazione a determinate categorie di attività, l'applicazione del meccanismo di cumulo è limitata secondo quanto di seguito illustrato. Qualora non si applichi il meccanismo di cumulo, verrà eliminato solo l'importo delle plusvalenze nette relative all'esercizio di riferimento.

In particolare, il meccanismo di cumulo si applica a:

a) le plusvalenze nette generate dagli investimenti immobiliari;
b) le plusvalenze nette relative alle passività finanziarie dipendenti dal merito di credito dell'emittente consolidata;

mentre non si applica a:

c) le plusvalenze nette su attività e passività finanziarie "possedute per essere negoziate", nel presupposto che le stesse siano eliminate nel corso dell'esercizio successivo;
d) le plusvalenze nette relative alle passività finanziarie non dipendenti dal merito di credito dell'emittente consolidata;
e) le plusvalenze nette generate dagli altri investimenti[7], qualora esse non siano rilevanti. In sede di prima applicazione, si presume che tali plusvalenze siano rilevanti – con conseguente applicazione del meccanismo di cumulo – quando il rapporto tra l'ammontare iscritto in bilancio al 31 dicembre delle diverse attività e la somma di "Investimenti" e "Disponibilità liquide e mezzi

---

[6] La parte di plusvalenze non realizzate nette attribuibile agli assicurati, al pari di quella a carico dell'impresa, non è ammissibile a copertura del margine corretto ma non necessita di essere eliminata tramite un apposito filtro prudenziale ove sia contabilizzata secondo le seguenti modalità:

- per la parte rilevata a conto economico, sono compensate dalle corrispondenti variazioni delle passività assicurative o finanziarie cui esse sono imputate e pertanto non incidono né sull'utile né sul patrimonio netto;
- per la parte rilevata a patrimonio netto, sono trasferite alle passività differite verso assicurati e pertanto non incidono sul patrimonio netto.

[7] Partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*, Investimenti posseduti sino alla scadenza, Finanziamenti e crediti (eccezion fatta per quelli di derivazione bancaria), Attività finanziarie designate a *fair value* rilevato a conto economico (al netto di quelle a copertura delle riserve tecniche e delle passività finanziarie relative a contratti per i quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati), Disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

equivalenti" risulta superiore al 30%.
L'applicazione del meccanismo di cumulo per tali plusvalenze dura fino all'esercizio in cui tale indice si riduce al di sotto della soglia del 30%.

ii) Riconoscimento delle *plusvalenze* ammesse a copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nel calcolo (Integrazioni)

In linea di principio, una volta sterilizzati i conti dagli effetti IAS/IFRS, le plusvalenze non realizzate nette che sono utilizzate per la copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nel calcolo di solvibilità, sono riconosciute per la copertura del margine di solvibilità corretto.

In particolare sono riconosciute le plusvalenze:

- autorizzate o consentite a livello individuale per le imprese del settore assicurativo,
- utilizzate da imprese bancarie o di investimento per la copertura dei propri requisiti patrimoniali in base alla normativa settoriale di riferimento,

nel limite delle plusvalenze non realizzate nette che sono state eliminate per sterilizzare i conti dall'effetto IAS/IFRS ai sensi del precedente punto *i)*.

Inoltre, sono riconosciute le plusvalenze immobiliari autorizzate o consentite a copertura dei requisiti patrimoniali individuali delle imprese incluse nel calcolo, anche laddove esse non trovino capienza nelle plusvalenze non realizzate nette eliminate sub *i)*. In tal caso, il riconoscimento avviene nel limite delle plusvalenze immobiliari latenti negli attivi materiali e negli investimenti immobiliari che – pur non essendo contabilizzate – risultino dalle informazioni integrative al bilancio riepilogate nel Modulo di vigilanza "Dettaglio degli attivi materiali ed immateriali"[8].

Istruzioni di compilazione

La **voce (4)** nel prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" comprende l'importo degli utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita iscritto nel patrimonio netto consolidato risultante dalla voce 1.1.7 del prospetto Stato Patrimoniale - Patrimonio netto e passività. Si tratta in sostanza della differenza tra utili (al netto delle perdite) maturati su attività finanziarie disponibili per la vendita e la parte di detti utili (al netto delle perdite) attribuibile agli assicurati e imputata alle passività assicurative.

La **voce (4 bis)** riporta l'importo degli utili o perdite su attività finanziarie incluse alla voce (4) del prospetto relative ai soli titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea.

Le **voci (5), (6) e (7)** riportano le corrispondenti voci del "Dettaglio delle altre componenti del conto economico complessivo" nella colonna "Esistenza al 31-12-n".

La **voce (8)** sarà uguale al "Totale plusvalenze nette" corrispondenti alla colonna "Totale cumulato anno n" dell'allegato "Plusvalenze cumulate nette".

***

[8] E' previsto in ogni caso un limite legato alla sussistenza di plusvalenze nette contabilizzate nel bilancio consolidato. Si veda al riguardo l'istruzione relativa alla voce 17 del prospetto " "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali"

Allegato "Plusvalenze cumulate nette"

In linea di principio la differenza tra plusvalenze e minusvalenze da valutazione riferita agli investimenti immobiliari, alle partecipazioni e agli strumenti finanziari[9] che transitano per il conto economico e incrementano il risultato dell'esercizio va dedotta dagli elementi ammissibili.

Occorre tuttavia tener conto del fatto che una parte di plusvalenze nette relative agli investimenti è attribuibile agli assicurati sia nei contratti *unit* e *index linked* che nelle polizze tradizionali legate a gestioni separate. L'effetto di tali plusvalenze nette è quindi compensato dalle variazioni delle corrispondenti riserve tecniche/passività finanziarie.

Negli esercizi successivi a quello in cui il bilancio di apertura è redatto secondo i principi contabili internazionali le plusvalenze da valutazione nette rilevate nell'esercizio andranno a cumularsi a quelle degli esercizi precedenti, che nel frattempo non siano state eliminate in conseguenza della eliminazione delle attività o passività sottostanti.

Nell'allegato si deve riportare:

- nella colonna a) il valore della colonna f) del prospetto dell'esercizio precedente. Nel primo anno di applicazione si riporterà zero;
- nella colonna b) la parte delle plusvalenze o delle minusvalenze cumulate indicate nella colonna a) relativa ai cespiti eliminati contabilmente nel corso dell'anno n. Nel caso in cui i cespiti siano fungibili per determinare le plusvalenze cumulate dell'anno n-1 da eliminare si deve fare riferimento al metodo FIFO o del costo medio ponderato.
- nelle colonne c) e d) le Plusvalenze e Minusvalenze da valutazione risultanti dal prospetto di bilancio "Proventi e oneri finanziari e da investimenti" al netto della stima dell'effetto della relativa fiscalità differita. Dovranno essere indicate separatamente le plusvalenze e minusvalenze da valutazione relative a passività finanziarie designate al *fair value* rilevato a Conto Economico dipendenti o meno dal merito di credito dell'emittente consolidata;
- nella colonna e) la differenza tra le colonne c) e d);
- nella colonna f), il totale delle plusvalenze cumulate (f = a-b+e).

Per le attività/passività per cui l'impresa non è tenuta ad applicare il meccanismo di cumulo secondo quanto in precedenza disposto, si riporterà zero sia nella colonna a) che nella colonna b).
Per determinare le attività per le quali l'impresa è tenuta ad applicare il meccanismo di cumulo deve essere compilato l'omonimo prospetto riportando, relativamente alla colonna "Ammontare al 31 dicembre Anno n":

- per le "Partecipazioni in controllate, collegate e *joint venture*" l'importo della voce 4.2 dello "Stato Patrimoniale – Attività",
- per gli "Investimenti posseduti sino alla scadenza" l'importo della voce 4.3 dello "Stato Patrimoniale – Attività",
- per i "Finanziamenti e crediti al netto dei finanziamenti e crediti bancari" l'importo della voce 4.4 dello "Stato Patrimoniale – Attività" al netto del "Totale valore di bilancio" delle righe "Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria" e "Finanziamenti e crediti interbancari" del prospetto "Dettaglio delle attività finanziarie",
- per le "Attività finanziarie designate a *fair value* rilevato a conto economico diverse da quelle per le quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati", il totale della colonna "Attività finanziarie designate a *fair value* rilevato a conto economico"

[9] Eccezion fatta per quelle relative alle passività finanziarie a *fair value* determinate dalla modifica del merito di credito dell'emittente inclusa nell'area di consolidamento.

del prospetto “Dettaglio delle attività finanziarie” al netto delle attività a copertura delle riserve tecniche e delle passività finanziarie relative a contratti per i quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati,
- per le “Disponibilita' liquide e mezzi equivalenti” l’importo della voce 7 dello “Stato Patrimoniale – Attività”,
- per il “Totale investimenti e disponibilità liquide e mezzi equivalenti” l’importo della somma delle voci 4 e 7 dello “Stato Patrimoniale – Attività”.

Nella colonna “Percentuale” dovrà essere calcolato per ciascuna attività il rapporto arrotondato, senza cifre decimali, tra il relativo importo e quello della riga “Totale investimenti e disponibilità liquide e mezzi equivalenti” riportati nella colonna “Ammontare al 31 dicembre Anno n”. L’impresa è tenuta ad applicare il meccanismo di cumulo relativamente alle attività per le quali detto rapporto risulti superiore al 30%.

Le variazioni delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazioni di tipo *unit* ed *index linked* nonché le passività differite verso gli assicurati rilevate a conto economico vanno cumulate solo se si riferiscono a plusvalenze relative ad attività per le quali deve essere applicato il meccanismo di cumulo.

***

La **voce (9)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” è pari alla somma delle voci da (4) a (8).

La **voce (10)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” riporta l’ammontare delle plusvalenze nette da detrarre ed è pari:
- alla voce (9), se questa è positiva;
- a zero , se la voce (9) è negativa o nulla.

La voce (10) del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” è riportata nella voce (33) del Modello 1 (o del Modello 2) e contribuisce <u>negativamente</u> agli aggiustamenti degli elementi ammissibili ivi riportati.

La **voce (15)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” riporta il totale delle plusvalenze (integrazioni) autorizzate o consentite per le imprese incluse nel calcolo. Esse sono distinte tra:

- **voce (11):** integrazioni per elementi, riferibili agli immobili, ammessi a livello individuale autorizzati dall’ISVAP riguardo alle imprese comprese nell’area di consolidamento;
- **voce (12):** integrazioni per elementi, diversi dai precedenti, ammessi a livello individuale autorizzati dall’ISVAP riguardo alle imprese comprese nell’area di consolidamento;
- **voce (13)**: integrazioni per elementi riferibili agli immobili, ammessi in base alla normativa cui sono soggette le imprese comprese nell’area di consolidamento appartenenti ad altri Paesi e/o ad altri settori economici;
- **voce (14):** integrazioni per elementi, diversi dai precedenti, ammessi in base alla normativa di riferimento cui sono soggette le imprese comprese nell’area di consolidamento appartenenti ad altri Paesi e/o ad altri settori economici.

La **voce (16)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” riporta le integrazioni ammissibili per il riconoscimento delle plusvalenze nette a livello di margine corretto ed è pari al minore tra l’importo della voce (10) e quello della voce (15).

La **voce (17)** del prospetto “Effetti dell’applicazione dei filtri prudenziali” evidenzia l’esistenza

di plusvalenze latenti su attivi materiali ed investimenti immobiliari non contabilizzate – al fine di aumentare la capienza per il riconoscimento delle integrazioni - ed è pari:

- se positivo, al totale delle differenze riferite al totale delle attività materiali di cui alla colonna e) del Modulo di vigilanza "Dettaglio degli attivi materiali ed immateriali" al netto della stima dell'effetto della relativa fiscalità differita,
- altrimenti, a zero.

La **voce (18)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" determina l'effettiva capienza aggiuntiva utilizzabile, tenendo conto dell'ammontare di cui alla voce (9):

- se la voce (9) è positiva o nulla, la voce (18) è pari:
  - alla differenza tra la voce (15) e la voce (9), se tale differenza è positiva;
  - a zero, se la differenza tra la voce (15) e la voce (9) è negativa;
- se la voce (9) è negativa, la voce (18) è pari:
  - alla somma della voce (9), al netto della voce (4 bis) se negativa, e della voce (17), se tale somma è positiva;
  - a zero, se la somma della voce (9), al netto della voce (4 bis) se negativa, e della voce (17) è negativa.

La **voce (19)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" determina il totale delle integrazioni per elementi riferibili agli immobili ed è pari alla somma delle voci (11) e (13).

La **voce (20)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" determina le integrazioni aggiuntive ammissibili riferite agli immobili ed è pari al minore tra gli importi delle voci (17), (18) e (19).

La **voce (21)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali", pari alla somma delle voci (16) e (20), è pari al filtro prudenziale relativo alle plusvalenze nette ammissibili. La voce (21) del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" è riportata nella voce (39) del Modello 1 (o del Modello 2) e contribuisce positivamente agli aggiustamenti degli elementi ammissibili ivi riportati.

---000---

C) Altri filtri

Istruzioni di compilazione

La **voce (22)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" comprende l'importo, se positivo, delle componenti degli strumenti composti che lo IAS 32 classifica come strumenti rappresentativi di capitale e che sono state iscritte separatamente nel patrimonio netto.
A titolo esemplificativo, la voce comprende il valore delle opzioni di conversione in capitale incluse in alcuni tipi di prestiti subordinati.

La **voce (23)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" comprende l'importo, se positivo, relativo alle riserve catastrofali e di perequazione (al netto delle cessioni in riassicurazione) non più classificabili tra le riserve tecniche nel bilancio consolidato e pertanto imputate a patrimonio netto, sia per la parte riclassificata in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali sia per quella che sarà accantonata in futuro anche in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 37, comma 7, del D. Lgs. 209/05.

La **voce (24)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" comprende, in particolare, i seguenti utili imputati al patrimonio netto in fase di prima applicazione dei principi contabili internazionali:

- le eventuali plusvalenze derivanti dalla valutazione a *fair value* o al valore rideterminato delle attività materiali (es. immobili), degli investimenti immobiliari o degli strumenti finanziari posseduti per essere negoziati. Gli utili o perdite imputati al patrimonio netto in fase di prima applicazione dovranno essere integrati, ove già non lo siano, di un importo pari allo storno delle imposte differite relative a plusvalenze per le quali si prevede il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui alla legge finanziaria 2006 (l. 23 dicembre 2005, n. 266).
- l'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate nei precedenti esercizi, ma non soggette ad ammortamento secondo i principi contabili internazionali;
- l'incremento patrimoniale dovuto all'annullamento di svalutazioni di crediti o di accantonamenti per rischi ed oneri precedentemente iscritti ma non più ammissibili secondo i principi contabili internazionali;
- le eventuali plusvalenze derivanti dall'utilizzo della cosiddetta *fair value option* per le passività finanziarie diverse da quelle relative ai contratti di investimento di tipo *unit* o *index linked* emessi da compagnie di assicurazione o alla gestione dei fondi pensione da parte di compagnie di assicurazione.

La **voce (25)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" riporta la parte dell'importo di cui alla voce (24) da considerare nei filtri prudenziali. Essa è calcolata convenzionalmente sulla base di un ammortamento in quote costanti per cinque esercizi ed è quindi pari:

- a zero, se la voce (24) è negativa o nulla
- alla voce (24)*[m + 4 – n]/5[10] , se la voce (24) è positiva.

La **voce (29)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" è pari alla somma degli utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio netto consolidato, nell'ammontare indicato nelle corrispondenti voci del "Dettaglio delle altre componenti del conto economico complessivo", colonna "Esistenza al 31-12-n", relativi esclusivamente a strumenti di copertura di un flusso finanziario (**voce (26)**), a strumenti di copertura di un investimento netto in una gestione estera (**voce (27)**) e ad attività non correnti o a un gruppo in dismissione posseduti per la vendita (**voce (28)**).

La **voce (30)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" sarà pari:

- alla voce (29), se questa è positiva,
- a zero, se la voce (29) è negativa o nulla.

Per determinare la **voce (31)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" dovrà essere compilata l'ultima riga dell'allegato "Plusvalenze cumulate nette" ed essere riportata la voce corrispondente alla colonna "Totale cumulato Anno n".

La differenza tra plusvalenze e minusvalenze da valutazione riferita alle passività finanziarie a *fair value* determinate dalla modifica del merito di credito dell'emittente inclusa nell'area di consolidamento che transitano per il conto economico e incrementano il risultato dell'esercizio vanno dedotte dagli elementi ammissibili al netto della stima dell'effetto della relativa fiscalità differita, in quanto non può essere consentito che un grado di solvibilità più

[10] *m* è l'esercizio del primo bilancio consolidato redatto secondo gli IAS;
n è l'esercizio del bilancio di riferimento (*n-m* inferiore o uguale a 4)

basso percepito dal mercato con riferimento ad un'impresa inclusa nell'area di consolidamento si trasformi in un beneficio in termini di maggiori utili.

Negli esercizi successivi a quello in cui il bilancio di apertura è redatto secondo i principi contabili internazionali le plusvalenze nette dell'esercizio andranno a cumularsi a quelle degli esercizi precedenti che nel frattempo non siano state eliminate in conseguenza della eliminazione contabile della passività finanziaria.

La **voce (32)** del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" sarà pari:
- alla voce (31), se questa è positiva;
- a zero, se la voce (31) è negativa o nulla.

La **voce (33)** prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" riporta gli importi delle riserve appostate a seguito della verifica di congruità delle passività (IFRS 4.15) e delle passività differite verso assicurati (IFRS 4.30,34 - *shadow accounting*) eventualmente detratti dall'avviamento (IFRS 4.31,32).

La **voce (34)** prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" riporta le attività relative a benefici definiti e ad altri benefici a lungo termine per i dipendenti (IAS 19.58,129) comprese nella voce 6.5 dello Stato Patrimoniale – Attività.

La **voce (35)** dell'allegato "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" sarà pari alla somma delle voci (22), (23), (25), (30), (32), (33) e (34). La voce (35) del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" è riportata nella voce (34) del Modello 1 (o del Modello 2) e contribuisce negativamente agli aggiustamenti degli elementi ammissibili ivi riportati.

12A07912

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi, nel Iº semestre del 2012:

Marchio	Denominazione	Sede
328 VE	Laboratorio orafo di Bianchini Walter e Tommasoni Maurizio Snc	Venezia
10 VE	Eredi Luigi Sfriso di C. Sfriso & C. Sas	Venezia
132 VE	Mazzoleni Giuseppe	Venezia

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

12A07667

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2012, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2011 e 2012 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici (Base 2010=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2011	Giugno	102,6	2,7	4,1
	Luglio	102,9	2,7	4,4
	Agosto	103,2	2,8	4,3
	Settembre	103,2	3,0	4,6
	Ottobre	103,6	3,2	5,0
	Novembre	103,7	3,2	5,0
	Dicembre	104,0	3,2	5,1
	Media	*102,7*		
2012	Gennaio	104,4	3,2	5,4
	Febbraio	104,8	3,3	5,6
	Marzo	105,2	3,2	5,8
	Aprile	105,7	3,2	5,9
	Maggio	105,6	3,0	5,8
	Giugno	105,8	3,1	6,0

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975 (Tabella 1).

Tabella 1 - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, del mese di giugno degli anni 1978-2012 in base giugno 1978=100

Anno	Indice FOI base giugno 1978=100	Variazione percentuale dell'indice per l'aggiornamento del canone di locazione, con l'esclusione del 1984 (Art. 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377)
giugno 1978	100,0	
giugno 1979	114,7	
giugno 1980	138,4	
giugno 1981	166,9	
giugno 1982	192,3	
giugno 1983	222,9	
giugno 1984	247,8	
giugno 1985	269,4	142,4
giugno 1986	286,3	157,6
giugno 1987	298,1	168,2
giugno 1988	312,7	181,3
giugno 1989	334,5	201,0
giugno 1990	353,2	217,8
giugno 1991	377,7	239,8
giugno 1992	398,4	258,5
giugno 1993	415,2	273,5
giugno 1994	430,7	287,5
giugno 1995	455,8	310,1
giugno 1996	473,7	326,2
giugno 1997	480,5	332,3
giugno 1998	489,2	340,1
giugno 1999	496,5	346,6
giugno 2000	509,6	358,5
giugno 2001	524,2	371,5
giugno 2002	536,0	382,2
giugno 2003	548,3	393,3
giugno 2004	560,6	404,2
giugno 2005	569,7	412,5
giugno 2006	581,5	423,1
giugno 2007	590,5	431,3
giugno 2008	612,8	451,3
giugno 2009	615,1	453,3
giugno 2010	623,3	460,7
giugno 2011	637,1	473,1
giugno 2012	657,0	491,1

12A07846

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri

Con la presente Gazzetta si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 (pubblicato nel supplemento ordinario n.252/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – n.101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n.101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati in Gazzetta Ufficiale, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione.

L'elenco n.1 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n.3 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio 2001.

L'elenco n.4 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 15 marzo 2003.

L'elenco n.5 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.29 del 5 febbraio 2004

L'elenco n.6 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.121 del 25 maggio 2004

L'elenco n. 7 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2005

L'elenco n. 8 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005

L'elenco n. 9 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2006

L'elenco n. 10 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2006

L'elenco n. 11 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2007

L'elenco n. 12 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2007

L'elenco n. 13 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2007

L'elenco n. 14 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008

L'elenco n. 15 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 2008

L'elenco n. 16 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 agosto 2008

L'elenco n. 17 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2009

L'elenco n. 18 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2009

L'elenco n. 19 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2009

L'elenco n. 20 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2010

L'elenco n. 21 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011

L'elenco n. 22 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14 marzo 2011

L'elenco n. 23 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 2011

L'elenco n. 24 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012

L'elenco n. 25 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14 marzo 2012

ELENCO N° 26

	PROVINCIA	DELIBERA	OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE
1	COSENZA	13/12/2011 n° 385	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: conferma per l'anno 2012 l'aliquota del 30% sulle tariffe base
2	LA SPEZIA	30/12/2011 n° 496	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: aumento al 30% della maggiorazione sull'importo complessivo per l'anno 2012
3	LA SPEZIA	30/12/2011 n° 496	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA/TIA): conferna al 3,75% dell'aliquota per l'anno 2012
4	LA SPEZIA	30/12/2011 n° 496	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCA): conferma aliquota nella misura del 16%
5	LA SPEZIA	30/12/2011 n° 496	ADDIZIONALE PROVINCIALE ALL'ACCISA SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: soppressione dall'anno 2012 per le utenza riferite a locali diversi dalle abitazioni di cui all'art. 52 del Dlgs 26/10/95 n° 504.
6	FORLI' - CESENA	14/05/2012 n° 46208	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOYAZIONE (I.P.T.) DI VEICOLI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO: adozione nuovo regolamento
7	LECCE	28/10/2011 n° 262	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: tariffe anno 2012
8	LECCE	29/12/2011 n° 325	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT): tariffe anno 2012
9	LODI	02/02/2012 n° 16	TRIBUTI VARI: conferma tariffe ed aliquote per l'anno 2012
10	MESSINA	17/04/2012 n° 107/G	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT): applicazione della maggiorazione del 30% sulla tariffa minima
11	MESSINA	28/05/2012 n° 159	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE: rettifica tariffe inerenti le occupazioni temporanee giornaliere
12	SALERNO	16/02/2012 n° 36	ADDIZIONALE PROVINCIALE RCAUTO: fissazione dell'aliquota per l'esercizio 2012 nella misura del 16%
13	SALERNO	16/02/2012 n° 37	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT): conferma tariffa anno 2012 nella misura base incrementata del 30%
14	SALERNO	16/02/2012 n° 38	TRIBUTO PROVINCIALE ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI: misura del 5% della TARSU/TIA comunale

12A07635

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al merito di Marina

Con il decreto ministeriale n. 31 in data 10 maggio 2012, al Sottotenente di Vascello Emanuele Sufrà, nato il 1° agosto 1981 a Chiaravalle Centrale (Catanzaro), è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione: «Comandante di motovedetta, imbarcava volontariamente su un peschereccio per un'operazione di soccorso a un barcone stracolmo di clandestini, in balìa del mare in tempesta e prossimo all'affondamento. Durante la lunga ed estenuante attività dimostrava elevata perizia marinaresca, altruismo e sprezzo del pericolo, contribuendo in modo determinante al salvataggio di 623 cittadini extracomunitari. Fulgido esempio di abnegazione e di spirito di responsabilità, con il suo operato dava lustro e prestigio alla Forza armata e al Corpo delle capitanerie di porto». Stretto di Sicilia, 27 e 28 novembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 32 in data 10 maggio 2012, al Primo Maresciallo nocchiere di porto Francesco Barraco, nato il 18 dicembre 1964 a Trapani, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Membro di equipaggio di motovedetta, imbarcava volontariamente su un peschereccio per un'operazione di soccorso a due barconi stracolmi di clandestini, in balia del mare in tempesta e prossimi all'affondamento. Durante la lunga ed estenuante attività dimostrava elevata perizia marinaresca, altruismo e sprezzo del pericolo, contribuendo attivamente al salvataggio di 623 cittadini extracomunitari. Fulgido esempio di abnegazione e di responsabilità, con il suo operato dava lustro e prestigio alla Forza armata e al Corpo delle capitanerie di porto». Stretto di Sicilia, 27 e 28 novembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 33 in data 10 maggio 2012, al Primo Maresciallo nocchiere di porto Giovanni Marco Ristagno, nato il 25 aprile 1964 a Enna, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Membro di equipaggio di motovedetta, imbarcava volontariamente su un peschereccio per un'operazione di soccorso a un barcone stracolmo di clandestini, in balìa del mare in tempesta e prossimo all'affondamento. Durante la lunga ed estenuante attività dimostrava elevata perizia marinaresca, altruismo e sprezzo del pericolo, contribuendo attivamente al salvataggio di 623 cittadini extracomunitari. Fulgido esempio di abnegazione e di responsabilità, con il suo operato dava lustro e prestigio alla Forza armata e al Corpo delle capitanerie di porto». Stretto di Sicilia, 27 e 28 novembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 34 in data 10 maggio 2012, al Capo di 1ª Classe nocchiere di porto Nicola Giuseppe Carvana, nato l'11 giugno 1972 a Gela (Caltanisetta), è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Sottufficiale in servizio presso l'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa, imbarcava volontariamente su un peschereccio per un'operazione di soccorso a due barconi stracolmi di clandestini, in balìa del mare in tempesta e prossimi all'affondamento. Durante la lunga ed estenuante attività dimostrava elevata perizia marinaresca, altruismo e sprezzo del pericolo, contribuendo attivamente al salvataggio di 623 cittadini extracomunitari. Fulgido esempio di abnegazione e di responsabilità, con il suo operato dava lustro e prestigio alla Forza armata e al Corpo delle capitanerie di porto». Stretto di Sicilia, 27 e 28 novembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 35 in data 10 maggio 2012, al Capo di 1ª Classe nocchiere di porto Cesare Dellinoci, nato il 30 agosto 1973 a Taranto, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Sottufficiale in servizio presso l'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa, imbarcava volontariamente su un peschereccio per un'operazione di soccorso a un barcone stracolmo di clandestini, in balìa del mare in tempesta e prossimo all'affondamento. Durante la lunga ed estenuante attività dimostrava elevata perizia marinaresca, altruismo e sprezzo del pericolo, contribuendo attivamente al salvataggio di 623 cittadini extracomunitari. Fulgido esempio di abnegazione e di responsabilità, con il suo operato dava lustro e prestigio alla Forza armata e al Corpo delle capitanerie di porto». Stretto di Sicilia, 27 e 28 novembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 36 in data 10 maggio 2012, al Capo di 2ª Classe nocchiere di porto Pio Quagliano, nato il 10 dicembre 1978 a Termini Imerese (Palermo), è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Sottufficiale in servizio presso l'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa, imbarcava volontariamente su un peschereccio per un'operazione di soccorso a un barcone stracolmo di clandestini, in balìa del mare in tempesta e prossimo all'affondamento. Durante la lunga ed estenuante attività dimostrava elevata perizia marinaresca, altruismo e sprezzo del pericolo, contribuendo attivamente al salvataggio di 623 cittadini extracomunitari. Fulgido esempio di abnegazione e di responsabilità, con il suo operato dava lustro e prestigio alla Forza armata e al Corpo delle capitanerie di porto». Stretto di Sicilia, 27 e 28 novembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 37 in data 10 maggio 2012, al Sergente nocchiere di porto/motorista Carmelo Barresi, nato il 10 dicembre 1975 a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Membro di equipaggio di motovedetta, imbarcava volontariamente su un peschereccio per un'operazione di soccorso a un barcone stracolmo di clandestini, in balìa del mare in tempesta e prossimo all'affondamento. Durante la lunga ed estenuante attività dimostrava elevata perizia marinaresca, altruismo e sprezzo del pericolo, contribuendo attivamente al salvataggio di 623 cittadini extracomunitari. Fulgido esempio di abnegazione e di responsabilità, con il suo operato dava lustro e prestigio alla Forza armata e al Corpo delle capitanerie di porto». Stretto di Sicilia, 27 e 28 novembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 38 in data 10 maggio 2012, al Sergente (ora Secondo Capo) nocchiere di porto Luigi Bombasaro, nato il 17 dicembre 1975 a Napoli, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Membro di equipaggio di motovedetta, imbarcava volontariamente su un peschereccio per un'operazione di soccorso a due barconi stracolmi di clandestini, in balìa del mare in tempesta e prossimi all'affondamento. Durante la lunga ed estenuante attività dimostrava elevata perizia marinaresca, altruismo e sprezzo del pericolo, contribuendo attivamente al salvataggio di 623 cittadini extracomunitari. Fulgido esempio di abnegazione e di responsabilità, con il suo operato dava lustro e prestigio alla Forza armata e al Corpo delle capitanerie di porto». Stretto di Sicilia, 27 e 28 novembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 39 in data 10 maggio 2012, al Sergente nocchiere di porto/tecnico di aeromobili Davide Palmeri, nato l'8 giugno 1979 a Erice (Trapani), è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Membro di equipaggio di motovedetta, imbarcava volontariamente su un peschereccio per un'operazione di soccorso a un barcone stracolmo di clandestini, in balìa del mare in tempesta e prossimo all'affondamento. Durante la lunga ed estenuante attività dimostrava elevata perizia marinaresca, altruismo e sprezzo del pericolo, contribuendo attivamente al salvataggio di 623 cittadini extracomunitari. Fulgido esempio di abnegazione e di responsabilità, con il suo operato dava lustro e prestigio alla Forza armata e al Corpo delle capitanerie di porto». Stretto di Sicilia, 27 e 28 novembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 40 in data 10 maggio 2012, al Sottocapo di 3ª Classe (ora di 2ª Classe) nocchiere di porto/motorista Giovanni Seidita, nato il 17 marzo 1980 a Palermo, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Graduato in servizio presso l'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa, imbarcava volontariamente su un peschereccio per un'operazione di soccorso a un barcone stracolmo di clandestini, in

balìa del mare in tempesta e prossimo all'affondamento. Durante la lunga ed estenuante attività dimostrava elevata perizia marinaresca, altruismo e sprezzo del pericolo, contribuendo attivamente al salvataggio di 623 cittadini extracomunitari. Fulgido esempio di abnegazione e di responsabilità, con il suo operato dava lustro e prestigio alla Forza armata e al Corpo delle capitanerie di porto». Stretto di Sicilia, 27 e 28 novembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 41 in data 10 maggio 2012, al Sottocapo di 3ª Classe nocchiere di porto Carmine Surdo, nato il 13 settembre 1983 a Castellaneta (Taranto), è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Membro di equipaggio di motovedetta, imbarcava volontariamente su un peschereccio per un'operazione di soccorso a due barconi stracolmi di clandestini, in balìa del mare in tempesta e prossimi all'affondamento. Durante la lunga ed estenuante attività dimostrava elevata perizia marinaresca, altruismo e sprezzo del pericolo, contribuendo attivamente al salvataggio di 623 cittadini extracomunitari. Fulgido esempio di abnegazione e di responsabilità, con il suo operato dava lustro e prestigio alla Forza armata e al Corpo delle capitanerie di porto». Stretto di Sicilia, 27 e 28 novembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 42 in data 10 maggio 2012, al Sottocapo di 3ª Classe (ora di 2ª Classe) nocchiere di porto/motorista Gaspare Vinci, nato il 1° maggio 1981 a Siracusa, è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Graduato in servizio presso l'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa, imbarcava volontariamente su un peschereccio per un'operazione di soccorso a un barcone stracolmo di clandestini, in balìa del mare in tempesta e prossimo all'affondamento. Durante la lunga ed estenuante attività dimostrava elevata perizia marinaresca, altruismo e sprezzo del pericolo, contribuendo attivamente al salvataggio di 623 cittadini extracomunitari. Fulgido esempio di abnegazione e di responsabilità, con il suo operato dava lustro e prestigio alla Forza armata e al Corpo delle capitanerie di porto». Stretto di Sicilia, 27 e 28 novembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 43 in data 10 maggio 2012, al Sottocapo nocchiere di porto/motorista Davide Di Mauro, nato il 26 maggio 1986 a Giarre (Catania), è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Membro di equipaggio di motovedetta, imbarcava volontariamente su un peschereccio per un'operazione di soccorso a un barcone stracolmo di clandestini, in balìa del mare in tempesta e prossimo all'affondamento. Durante la lunga ed estenuante attività dimostrava elevata perizia marinaresca, altruismo e sprezzo del pericolo, contribuendo attivamente al salvataggio di 623 cittadini extracomunitari. Fulgido esempio di abnegazione e di responsabilità, con il suo operato dava lustro e prestigio alla Forza armata e al Corpo delle capitanerie di porto». Stretto di Sicilia, 27 e 28 novembre 2008.

Con il decreto ministeriale n. 44in data 10 maggio 2012, al Sottocapo (ora di 3ª Classe) nocchiere di porto Carmen Giuca, nato il 25 giugno 1985 a Scicli (Ragusa), è stata concessa la medaglia di bronzo al merito di Marina con la seguente motivazione: «Militare in servizio presso l'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa, imbarcava volontariamente su un peschereccio per un'operazione di soccorso a due barconi stracolmi di clandestini, in balia del mare in tempesta e prossimi all'affondamento. Durante la lunga ed estenuante attività dimostrava elevata perizia marinaresca, altruismo e sprezzo del pericolo, contribuendo attivamente al salvataggio di 623 cittadini extracomunitari. Fulgido esempio di abnegazione e di responsabilità, con il suo operato dava lustro e prestigio alla Forza armata e al Corpo delle capitanerie di porto». Stretto di Sicilia, 27 e 28 novembre 2008.

12A07636

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxindox 50» (50g/100g).

Provvedimento n. 486 del 25 giugno 2012

Specialità medicinale per uso veterinario AMOXINDOX 50 (50g/100g) polvere per uso in acqua da bere per polli da carne tacchini e suini.

Confezioni:

barattolo in polietilene da 1 kg, bianco - A.I.C. n. 102219019;

barattolo in polietilene da 1 kg, argento - A.I.C. n. 102219021;

sacchetto in poliestere da 1 kg - A.I.C. n. 102219033.

Titolare A.I.C: DOX-AL Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Largo Donegani, 2 - C.F. 02117690152.

Oggetto: Variazione tipo II - C.II.3: modifica tempi di attesa nella specie polli.

È autorizzata per la specialità medicinale indicata in oggetto, la modifica dei tempi di attesa per carne e visceri della specie polli da: 48 ore a: 1 giorno.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono: carne e visceri:

polli: 1 giorno;

tacchini: 1 giorno;

suini: 6 giorni.

Uso non consentito in galline ovaiole e tacchini, durante l'ovodeposizione, che producono uova per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07670

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Suldimet 200».

Provvedimento n. 487 del 25 giugno 2012

Specialità medicinale per uso veterinario SULDIMET 200 premiscela per alimenti medicamentosi.

Confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103356010.

Titolare A.I.C: DOX-AL Italia S.p.A. con sede in Largo Donegani, 2 – 20121 – Milano CF. 02117690152.

Oggetto: Variazione tipo II – aggiornamento dossier tecnica farmaceutica: si autorizzano le seguenti modifiche a seguito aggiornamento dossier di registrazione (Vs. riferimento del 27 luglio 2010 e pervenuto in data 8 settembre 2010) e successive integrazioni.

Eccipienti: si autorizza l'adeguamento delle specifiche degli eccipienti (Macrogol 300, Polisorbato 20 e Calcio Carbonato) alla Farmacopea Europea ed. corr.

Sezione 3 – Forma farmaceutica: premiscela per alimenti medicamentosi. Polvere granulare di colore bianco o giallo chiaro.

Sezione 6.2 - Incompatibilità: in assenza di studi di compatibilità questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

Sezione 6.3. – Periodo di validità: validità del medicinale come confezionato per la vendita: 24 mesi – validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 2 mesi – validità dopo miscelazione nel mangime, conformemente alle istruzioni: 6 mesi.

Sezione 6.4 – Precauzioni speciali per la conservazione: dopo ogni utilizzo richiudere accuratamente il sacco per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità. Questo medicinale non richiede alcuna temperatura di conservazione.

Sezione 6.5 – Natura e composizione del confezionamento primario: sacchi di carta multistrato con foglio interno in alluminio e PE, cucito con filo di poliestere, da 25 kg.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07671

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «PM Olvac».

Provvedimento n. 488 del 25 giugno 2012

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PM OLVAC vaccino inattivato in emulsione iniettabile per polli e tacchini.

Confezione: flacone in polipropilene da 250 ml (500 dosi) – A.I.C. n. 101790018.

Confezione 10 flaconi in polipropilene da 250 ml – A.I.C. n. 101790020.

Titolare A.I.C: Fatro S.p.A. con sede legale in via Emilia 285 – 40064 – Ozzano Emilia (BO) - C.F. 01125080372.

Oggetto: variazione: aggiunta di un imballaggio primario del prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'assegnazione del numero di A.I.C. per le seguenti confezioni in vetro, a seguito dello sdoppiamento delle confezioni inizialmente autorizzate in polipropilene e vetro:

flacone in vetro da 250 ml (500 dosi) – A.I.C. n. 101790032;

confezione 10 flaconi in vetro da 250 ml – A.I.C. n. 101790044.

Si fa presente altresì che alle confezioni in polipropilene viene confermato il numero di A.I.C. in precedenza assegnato.

Pertanto le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica suddetta ora autorizzate sono le seguenti:

flacone in polipropilene da 250 ml (500 dosi) – A.I.C. n. 101790018;

confezione 10 flaconi in polipropilene da 250 ml – A.I.C. n. 101790020;

flacone in vetro da 250 ml (500 dosi) – A.I.C. n. 101790032;

confezione 10 flaconi in vetro da 250 ml – A.I.C. n. 101790044.

Periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: 24 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: utilizzare immediatamente dopo prima apertura.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07672

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Daimeritro» 200 mg/ml + 50.

Provvedimento n. 489 del 25 giugno 2012

Specialità medicinale per uso veterinario DAIMERITRO 200 mg/ml + 50 mg/ml soluzione iniettabile ed orale per bovini, suini, polli (escluse le ovaiole).

Confezioni:

flacone vetro tappo perforabile 100 ml 102006018;

flacone vetro tappo perforabile 250 ml 102006020.

Titolare A.I.C: IZO S.p.A. con sede legale via A. Bianchi, 9 – 25124 Brescia (BS) – CF. 00291440170.

Oggetto: Variazione tipo IB B.II.f.1 b2: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura (sulla base dei dati in tempo reale).

È autorizzata per le confezioni indicate in oggetto l'estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura da: dopo la prima apertura il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato come attualmente autorizzato a: periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07673

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Frontline Combo Spot-on Gatti».

Provvedimento n. 490 del 25 giugno 2012

Specialità medicinale per uso veterinario FRONTLINE COMBO SPOT-ON GATTI.

Confezioni:

blister da 1 pipetta da 0,5 ml - A.I.C. n. 103647018;

scatola da 1 blister da 3 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 103647032;

scatola da 2 blister da 3 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 103647020.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede in via Vittor Pisani, 16 – 20124 Milano cod. fisc. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiunta di una nuova specie di destinazione con relativa indicazione terapeutica.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta della nuova specie di destinazione dei furetti.

Le indicazioni terapeutiche (punto 4.2 del *RCP)* della nuova specie sono le seguenti:

«nei furetti:

da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, da sole o associate a zecche;

elimina le pulci (Ctenocephalides spp.). L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 4 settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte;

elimina le zecche (Ixodes ricinus). Il prodotto ha un'attività acaricida nei confronti delle zecche persistente fino a 4 settimane (in base a dati sperimentali).»

Vengono altresì modificati i seguenti punti del RCP e i corrispondenti punti del foglietto illustrativo:

4.1 – Specie di destinazione

4.3 - Controindicazioni

4.5 – Precauzioni speciali per l'impiego

4.6 - Reazioni avverse

4.7 - Impiego durante la gravidanza e l'allattamento

4.9 - Posologia e via di somministrazione

4.10 - Sovradosaggio

5.2 - Informazioni farmacocinetiche

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A07674

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Galastop» 50 mcg/ml.

Provvedimento n. 491 del 25 giugno 2012

Specialità medicinale per uso veterinario GALASTOP 50 mcg/ml, soluzione per uso orale per cane e gatto.

Confezioni:

flacone da 3 ml - A.I.C. n. 101560035;

flacone da 7 ml - A.I.C. n. 101560023;

flacone da 15 ml - A.I.C. n. 101560011;

flacone da 24 ml - A.I.C. n. 101560047.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede in viale Colleoni, 15 – 20864 Agrate Brianza (MB) cod. fisc. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti con controllo dei lotti.

Variazione tipo IA: sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito:

a) sito di imballaggio secondario;

b) sito di imballaggio primario.

Variazione tipo IB: Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito: sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili di tipo IB.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta del sito di produzione di seguito indicato, oltre a quelli già autorizzati, per tutte le fasi di fabbricazione del prodotto finito: fabbricazione del bulk, confezionamento primario e imballaggio secondario, rilascio e controllo dei lotti: Ceva Santé Animale, Zone Industrielle Tres Le Bois, 22600 Loudeac Cedex (Francia).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07675

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Geleptosil».

Provvedimento n. 492 del 25 giugno 2012

Specialità medicinale per uso veterinario GLEPTOSIL soluzione iniettabile per suinetti.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102163021;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102163019.

Titolare A.I.C.: Alstoe LTD (England) Sheriff Hutton Industrial Park Sheriff Hutton – Yorks YO606R2 (England).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aumento della validità dopo prima apertura da 72 ore a 28 giorni.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07676

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Imposil».

Provvedimento n. 493 del 25 giugno 2012

Specialità medicinale per uso veterinario IMPOSIL Soluzione iniettabile per suinetti.

Confezioni:

flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 102014014;

flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 102014026.

Titolare A.I.C.: Alstoe LTD (England) Sheriff Hutton Industrial Park Sheriff Hutton – Yorks YO606R2 (England).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aumento della validità dopo prima apertura da 72 ore a 28 giorni.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07677

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Excenel Rtu» 50 mg ml.

Provvedimento n. 494 del 25 giugno 2012

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0102/001/IA/011

Specialità medicinale per uso veterinario EXCENEL RTU 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini – tutte le confezioni – A.I.C. n. 102366.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - via Isonzo, 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: variazione tipo IA: sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti (escluso il controllo dei lotti).

È a autorizzata la variazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta del sito Pfizer Service Company - 10 Hoge Wei, 1930 Zaventem - Belgio, responsabile del rilascio lotti del prodotto finito, escluse le operazioni di controllo.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A07678

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Advantage» 80 mg soluzione spot-on e 40 mg soluzione spot-on.

Decreto n. 93 del 20 giugno 2012

Procedura decentrata n. UK/V/0389/001/DC

Titolare A.I.C.: Bayer SpA con sede legale in Milano, viale Certosa 130, - codice fiscale 05849130157.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: KVP Pharma und Veterinär Produkte GmbH con sede in Projensdorfer Strasse 324, 24106 Kiel (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

80 mg per gatti grandi e conigli grandi:

blister da 2 pipette da 0,8 ml - A.I.C. n. 104373016;

blister da 3 pipette da 0,8 ml - A.I.C. n. 104373028;

blister da 4 pipette da 0,8 ml - A.I.C. n. 104373030;

blister da 6 pipette da 0,8 ml - A.I.C. n. 104373055;

40 mg per gatti piccoli e conigli piccoli:

blister da 2 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 104373067;

blister da 3 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 104373079;

blister da 4 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 104373081;

blister da 6 pipette da 0,4 ml - A.I.C. n. 104373093.

Composizione:

ogni pipetta da 0,8 ml contiene:

principio attivo: imidacloprid 80 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

ogni pipetta da 0,4 ml contiene:

principio attivo: imidacloprid 40 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti e conigli.

Indicazioni terapeutiche:

80 mg:

per gatti superiori ai 4 kg: prevenzione e trattamento delle infestazioni da pulci;

per conigli superiori ai 4 kg: trattamento delle infestazioni da pulci.

Le pulci vengono uccise entro un giorno dal trattamento. Un trattamento previene l'ulteriore infestazione da pulci per 3-4 settimane nei gatti e fino ad una settimana nei conigli. Nei gatti il prodotto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della Dermatite Allergica da Pulci (DAP), qualora questa sia stata precedentemente diagnosticata da un medico veterinario;

40 mg:

per gatti inferiori ai 4 kg: prevenzione e trattamento delle infestazioni da pulci;

per conigli inferiore ai 4 kg: trattamento delle infestazioni da pulci.

Le pulci vengono uccise entro un giorno dal trattamento. Un trattamento previene l'ulteriore infestazione da pulci per 3-4 settimane nei gatti e fino ad una settimana nei conigli. Nei gatti il prodotto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della Dermatite Allergica da Pulci (DAP), qualora questa sia stata precedentemente diagnosticata da un medico veterinario.

Tempo di attesa: non utilizzare su conigli destinati al consumo umano.

Validità: medicinale veterinario confezionato per la vendita : 60 mesi

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrrenza di efficacia del decreto: immediata.

12A07679

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Norfenicol» 300 mg/ml

Decreto n. 94 del 25 giugno 2012

Procedura decentrata n. IE/V/0282/001/DC

Specialità medicinale per uso veterinario NORFENICOL 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, Station Works Newery Co. Down, BT35 6JP Irlanda del Nord.

Produttore responsabile rilascio lotti: Norbrook Laboratories Limited, Station Works Newery Co. Down, BT35 6JP Irlanda del Nord.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

scatola di cartone con 1 flacone da 50 ml in vetro - A.I.C. n. 104385012;

scatola di cartone con 1 flacone da 100 ml in vetro - A.I.C. n. 104385024;

scatola di cartone con 1 flacone da 250 ml in vetro - A.I.C. n. 104385036;

scatola di cartone con 1 flacone da 500 ml in vetro - A.I.C. n. 104385048;

scatola di cartone con 1 flacone in HDPE da 50 ml - A.I.C. n. 104385051;

scatola di cartone con 1 flacone in HDPE da 100 ml - A.I.C. n. 104385063;

scatola di cartone con 1 flacone in HDPE da 250 ml - A.I.C. n. 104385075;

scatola di cartone con 1 flacone in HDPE da 500 ml - A.I.C. n. 104385087.

Composizione: ciascun ml di soluzione contiene:

principio attivo: florfenicolo 300 mg/ml;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

bovini: trattamento delle infezioni del tratto respiratorio nei bovini affetti clinicamente da patologie associate a Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus sommi, suscettibili a florfenicolo;

suini: trattamento dell'insorgenza acuta di malattie respiratorie causate da ceppi di Actinobacillus pleuropneumoniae e Pasteurella multocida suscettibili al florfenicolo.

Specie di destinazione:

bovini;

suini.

Tempi di attesa:

bovini:

carni e visceri:

per iniezione intramuscolare (20 mg/kg, due iniezioni): 39 giorni;

per iniezione sottocutanea (40 mg/kg, una iniezione): 44 giorni;

latte: Non è consentito l'uso in bovine in lattazione che producono latte per il consumo umano.

suini:

carne e visceri: per iniezione intramuscolare (15 mg/kg, due iniezioni): 22 giorni.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A07680

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prilocard» 1,25, 2,5 e 5 mg.

Decreto n. 95 del 25 giugno 2012

Procedura mutuo riconoscimento n. DK/V/0116/001-003/MR

Specialità medicinale per uso veterinario PRILOCARD 1,25, 2,5 e 5 mg compresse per cani.

Titolare A.I.C.: società aniMedica GmbH con sede in Im Südfeld 9, D–48308 Senden-Bösensell (Germania).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Im Südfeld 9, D–48308 Senden-Bösensell (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Prilocard 1,25 mg:

scatola da 28 compresse da 1,25 mg – A.I.C. n. 104430018;

scatola da 140 compresse da 1,25 mg – A.I.C. n. 104430020;

Prilocard 2,5 mg:

scatola da 28 compresse da 2,5 mg – A.I.C. n. 104430032;

scatola da 140 compresse da 2,5 mg – A.I.C. n. 104430044;

Prilocard 5 mg:

scatola da 28 compresse da 5 mg – A.I.C. n. 104430057;

scatola da 140 compresse da 5 mg – A.I.C. n. 104430069;

Composizione:

Prilocard 1,25 mg:

una compressa contiene:

principio attivo: Ramipril 1,25 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Prilocard 2,5 mg:

una compressa contiene:

principio attivo: Ramipril 2,5 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Prilocard 5 mg:

una compressa contiene:

principio attivo: Ramipril 5,00 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento della insufficienza cardiaca congestizia (equivalente alle classi II, III e IV New York Heart Association [NYHA]) causata da insufficienza valvolare dovuta ad endocardiosi o cardiomiopatia.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta in copia unica ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A07681

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Porsilis M Hyo ID Once».

Decreto n. 97 del 25 giugno 2012

Procedura decentrata n. HU/V/0109/001/DC

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PORSILIS M HYO ID ONCE emulsione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: società Intervet International B.V., Wim de Körverstraat, 35 NL-5831 AN – Boxmeer (Olanda).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 fiala in vetro da 25 dosi - A.I.C. n. 104336019;

1 fiala in vetro da 50 dosi - A.I.C. n. 104336021;

1 fiala in vetro da 100 dosi - A.I.C. n. 104336033;

5 fiale in vetro da 25 dosi - A.I.C. n. 104336045;

5 fiale in vetro da 50 dosi - A.I.C. n. 104336058;

5 fiale in vetro da 100 dosi - A.I.C. n. 104336060;

10 fiale in vetro da 25 dosi - A.I.C. n. 104336072;

10 fiale in vetro da 50 dosi - A.I.C. n. 104336084;

10 fiale in vetro da 100 dosi - A.I.C. n. 104336096.

Composizione:

principio attivo: per dose da 0,2 ml: cellule intere inattivate concentrate di Mycoplasma hyopneumoniae ceppo 11:$\geq 6{,}5 \log_2$ titolo Ab (*);

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (da ingrasso).

(*) Titolo anticorpale medio (Ab) ottenuto nei topi dopo inoculazione di 1/1000 della dose per suini

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei suini all'ingrasso al fine di ridurre le lesioni polmonari e la diminuzione di incremento ponderale giornaliero durante il periodo dell'ingrasso dovuti all'infezione da Mycoplasma hyopneumoniae.

Insorgenza dell'immunità: 3 settimane dopo la vaccinazione.

Durata dell'immunità: 22 settimane dopo la vaccinazione.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A07682

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Pulmovet», «Pulmovac Ise», «Bursamune In Ovo», «Triangle Brsv-K».

Decreto n. 100 del 3 luglio 2012

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario PULMOVET A.I.C. n. 101474, POULVAC ISE A.I.C. n. 103827, BURSAMUNE IN OVO A.I.C. n. 102307, TRIANGLE BRSV-K A.I.C. n. 100129, di cui è titolare l'impresa Fort Dodge Animal Health SPA, con sede in via Nettunense 90 - Aprilia 04011 (LT), codice fiscale n. 00278930490, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

I medicinali di cui trattasi non possono essere più venduti e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della revoca: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo delle autorizzazioni.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07683

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 01/2012 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 30 marzo 2012.

Con ministeriale n. 36/0010337/MA004.A007/PSIC-L-48 del 3 luglio 2012, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 01/2012 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 30 marzo 2012, concernente modifiche all'art. 7, comma 1, del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

12A07665

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «ΚΟΠΑΝΙΣΤΗ» (KOPANISTI).

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C - n. 186 del 26 giugno 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Grecia, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Formaggi - «ΚΟΠΑΝΙΣΤΗ» (KOPANISTI).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità e della pesca, Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A07617

Domanda di registrazione della denominazione «FIN GRAS»/«FIN GRAS DU MÉZENC».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C - n. 180 del 21 giugno 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Carni Fresche - «FIN GRAS»/«FIN GRAS DU MÉZENC».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A07618

Domanda di modifica della denominazione registrata «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» (KALAMATA).

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C - n. 186 del 26 giugno 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Grecia, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Oli e Grassi - «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» (KALAMATA).

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità e della pesca, Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare - SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A07619

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al decreto 19 aprile 2012 del Ministero della salute, recante: «Attuazione della direttiva 2011/67/UE del 1º luglio 2011 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'abamectina come principio attivo nell'allegato I della direttiva». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 148 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 14 luglio 2012).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, per un errore di impaginazione, il testo riprodotto alla pagina 2 pertiene alla pagina 3 e viceversa.

12A07847

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-166) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.